

COMUNE DI LAZISE



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. XX del XXXXXX



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e principi ispiratori
- Art. 2 – Oggetto del Regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 4 – Definizioni e terminologia
- Art. 5 – Organi preposti al Servizio di Polizia Rurale
- Art. 6 – Ordinanze

TITOLO II – CONCIMAIE, SPARGIMENTO DI LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

- Art. 7 – Case e fabbricati rurali
- Art. 8 – Concimaie e spandimento di liquami e materiale organico
- Art. 9 – Trasporto, stoccaggio e pulizia delle aree di spandimento

TITOLO III – PRESCRIZIONI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- Art. 10 – Uso delle fontanelle pubbliche e sorgive private
- Art. 11 – Limiti dell'attività agricola
- Art. 12 – Accensione di fuochi
- Art. 13 – Abbruciamento di potature e residui vegetali agricoli o domestici
- Art. 14 – Gestione e smaltimento di carcasse animali
- Art. 15 – Limitazioni generali e tutela del paesaggio agrario

TITOLO IV – CONDUZIONE DEI FONDI E DELLA VIABILITÀ RURALE

- Art. 16 – Manutenzione delle strade rurali e obblighi dei frontisti
- Art. 17 – Le strade bianche: valore, tutela e gestione
- Art. 18 – Immissione di acque su strade, piazze e aree pubbliche
- Art. 19 – Ristagni, impaludamenti e fenomeni di dilavamento dei terreni
- Art. 20 – Gestione, manutenzione e tutela dei fossi e dei canali di scolo
- Art. 21 – Deviazioni, modifiche dei canali e prelievi d'acqua
- Art. 22 – Pozzi, captazioni e tutela delle acque sotterranee
- Art. 23 – Diramazioni, accessi e recinzioni
- Art. 24 – Imbrattamento e contaminazione delle strade pubbliche
- Art. 25 – Distanze per fossi, canali, alberi e piantumazioni
- Art. 26 – Apposizione di cartelli, tabelle e segnaletica nelle aree rurali
- Art. 27 – Recisione di siepi, potatura di rami protesi e gestione delle radici
- Art. 28 – Pulizia, manutenzione e decoro dei fondi e dei terreni
- Art. 29 – Pulizia e manutenzione di marciapiedi, cunette e pertinenze stradali
- Art. 30 – Arature dei terreni e fasce di rispetto



Art. 31 – Irrigazione e gestione degli impianti idrici in ambito rurale e periurbano

Art. 32 – Spigolatura, raccolta residua e tutela dei fondi agricoli

TITOLO V – PASCOLO

Art. 33 – Spostamento degli animali per ragioni di alpeggio, transumanza e pascolo vagante

Art. 34 – Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsiasi specie

Art. 35 – Sanzioni per pascolo abusivo

Art. 36 – Pascolo in ore notturne

TITOLO VI – MIGLIORAMENTI FONDIARI E REGIME IDRICO

Art. 37 – Autorizzazioni agli interventi di miglioramento fondiario

Art. 38 – Corsi d'acqua, fossi e sbancamenti

TITOLO VII – AMBITI BOSCHIVI, FLORISTICI E PAESAGGISTICI

Art. 39 – Coltivazione di boschi e taglio delle piante

Art. 40 – Salvaguardia e tutela delle essenze arboree, arbustive e degli ecosistemi naturali

Art. 41 – Alberi di particolare pregio, importanza e valore paesaggistico

TITOLO VIII – MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A) Malattie del bestiame

Art. 42 – Obbligo di denuncia di malattie infettive e diffuse degli animali

Art. 43 – Misure di isolamento e gestione dei focolai di malattie contagiose

B) Malattie delle piante e lotta contro gli insetti e animali nocivi all'agricoltura e all'uomo

Art. 44 – Difesa fitosanitaria delle piante e prevenzione delle infestazioni

Art. 45 – Prevenzione e controllo dei vettori di arbovirus

Art. 46 – Controllo e tutela della fauna ornitica urbana e lacustre

C) Impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura

Art. 47 – Impiego dei prodotti fitosanitari e biocidi in agricoltura e sul territorio comunale

Art. 48 – Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica e alla produzione integrata

TITOLO IX – APICOLTURA E FAUNA SELVATICA

Art. 49 – Valorizzazione dell'apicoltura locale e conduzione degli apiari

Art. 50 – Tutela sanitaria e ambientale delle api e delle aree nettarifere

TITOLO X – ULTERIORI PRESCRIZIONI

Art. 51 – Raccolta di funghi e tartufi

Art. 52 – Caccia e pesca

Art. 53 – Impiego di esche avvelenate

Art. 54 – Norme relative ai comuni pericoli

Art. 55 – Norme per la sicurezza di vasche, pozzi e cisterne

Art. 56 – Idranti e dispositivi antincendio

TITOLO XI – SANZIONI

Art. 57 – Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione



Art. 58 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 59 – Importi delle violazioni

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 – Altri riferimenti normativi

Art. 61 – Entrata in vigore

Art. 62 – Diffusione e pubblicazione del Regolamento



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e principi ispiratori

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Lazise è adottato per garantire la tutela, la cura e la valorizzazione del territorio rurale e periurbano, in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e dalla L.R. Veneto 13/2020 sulla valorizzazione del paesaggio.
2. Il Regolamento si ispira ai principi di sostenibilità ambientale, precauzione, prevenzione, proporzionalità e collaborazione tra cittadini, imprese agricole e amministrazione comunale. Promuove il mantenimento, la cura e la bellezza del paesaggio agrario come espressione identitaria del territorio e come risorsa per la qualità della vita, l'economia rurale e l'attività turistica.
3. Il territorio rurale di Lazise è riconosciuto come bene comune da preservare e migliorare attraverso una gestione equilibrata delle risorse naturali, la difesa del suolo e delle acque, la tutela della biodiversità, la conservazione del patrimonio agricolo e la valorizzazione dei saperi tradizionali.
4. Il presente Regolamento si pone in continuità con gli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale vigenti, nonché con il Regolamento edilizio comunale – Allegato A “Disciplina del Verde”, Norme Tecniche Operative (NTO), integrando la tutela delle aree rurali e periurbane con quella del verde urbano e con il regolamento comunale per la tutela degli animali.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le situazioni di degrado ambientale o di pericolo per la sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì alle aree di transizione periurbana e ai contesti di connessione ecologica e paesaggistica, in coordinamento con il Regolamento edilizio comunale – Allegato A “Disciplina del Verde”, Norme Tecniche Operative (NTO), che disciplina la gestione, la manutenzione e la tutela del verde pubblico e privato in ambito urbano. Le norme dei due regolamenti si applicano in modo complementare e coordinato, nel rispetto della pianificazione urbanistica e ambientale comunale e provinciale.
3. In caso di dubbio sull'applicabilità delle norme a una determinata area o fattispecie, l'interpretazione spetta all'Ufficio comunale competente in materia di ambiente e territorio, che può acquisire, se necessario, il parere degli enti competenti (Provincia di Verona, Consorzio di Bonifica, ARPAV, Servizi veterinari dell'ULSS).

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale; ai fini del presente Regolamento, per zona agricola si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolge attività agricola, oltre a quelle previste dalla destinazione urbanistica.
2. Inoltre, in tutte le zone del territorio comunale si applicano le norme concernenti:
 - la tutela delle strade;
 - la pulizia e la manutenzione dei fondi;
 - la tutela degli animali;
 - la pulizia e il decoro delle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 4 – Definizioni e terminologia

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Territorio rurale: l'insieme delle aree agricole, forestali e di transizione periurbana, comprese le aree a funzione ecologica e paesaggistica.
 - b) Zona agricola: ogni area del territorio comunale, pubblica o privata, nella quale si svolgono attività di coltivazione, allevamento, silvicoltura, florovivaismo o agriturismo, anche se non classificata urbanisticamente come zona agricola.
 - c) Aree periurbane: le fasce di territorio poste in continuità o in connessione tra l'ambito urbano e quello rurale, aventi funzione ecologica, paesaggistica, agricola o di protezione ambientale.



- d) Fondo agricolo: l'unità di superficie, di proprietà o condotta, destinata ad attività agricola o assimilabile, comprensiva di pertinenze, fossi, scoline, strade poderali e rurali.
- e) Strade rurali o interpoderali: vie di comunicazione non classificate come strade pubbliche, utilizzate per l'accesso ai fondi agricoli, al servizio delle attività rurali e della manutenzione territoriale.
- f) Fossi, scoline e canali di scolo: opere idrauliche minori, pubbliche o private, destinate al drenaggio e alla regimazione delle acque superficiali, alla tutela del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.
- g) Aree di margine o transizione: ambiti territoriali che separano o connettono le aree urbanizzate da quelle agricole o naturali, aventi funzione di cuscinetto ecologico e paesaggistico.
- h) Fasce di rispetto: aree tutelate ai sensi della normativa urbanistica e ambientale, destinate a proteggere le infrastrutture, i corsi d'acqua, le strade e le aree residenziali.
- i) Manutenzione ordinaria del fondo: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in efficienza il fondo agricolo, le sue pertinenze, i fossi e le siepi, comprese la pulizia e la gestione del verde.
- j) Paesaggio rurale: la configurazione visiva e funzionale del territorio agricolo e naturale, risultato dell'interazione tra attività umane, coltivazioni, elementi naturali e componenti storiche o culturali.
- k) Animali domestici: gli animali appartenenti a specie allevate o detenute dall'uomo a scopo di compagnia, lavoro, alimentazione o reddito, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
- l) Fauna selvatica: le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale, comprese quelle considerate protette ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
- m) Autorità comunale competente: l'insieme degli uffici e servizi del Comune di Lazise che esercitano funzioni di vigilanza, controllo, autorizzazione o sanzione in materia di ambiente, agricoltura e territorio.

Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, valgono le definizioni contenute nei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) 2021/2115 e regolamenti connessi alla Politica Agricola Comune (PAC);
 - D.Lgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente";
 - D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - L.R. Veneto 13/2020 "Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile";
 - L.R. Veneto 17/2014 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
 - Regolamento edilizio comunale – Allegato A "Disciplina del Verde", Norme Tecniche Operative (NTO);
 - Regolamento comunale per la tutela degli animali;
- e altre disposizioni normative statali o regionali applicabili in materia di agricoltura, ambiente e territorio.

Art. 5 – Organi preposti al Servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale, nonché dal personale degli Uffici tecnici ed ecologia del Comune di Lazise, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Gli operatori di Polizia Locale esercitano le funzioni di polizia amministrativa, ambientale e rurale, con poteri di accertamento, prevenzione e sanzione delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e delle normative connesse, anche avvalendosi del personale degli Uffici tecnici ed ecologia.
3. Restano ferme le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, nonché per il Comando dei Carabinieri Forestali, la Regione Veneto, la Provincia di Verona, l'ARPAV, i Consorzi di Bonifica e gli altri enti preposti alla tutela ambientale, idraulica e faunistica.
4. Il Comune di Lazise può promuovere forme di collaborazione e coordinamento con gli organi competenti e con i comuni limitrofi, al fine di migliorare la vigilanza sul territorio rurale, la prevenzione degli illeciti ambientali e la gestione integrata delle emergenze.

Art. 6 – Ordinanze



1. Le ordinanze in materia di Polizia Rurale sono emanate dal Sindaco ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in quanto autorità comunale di pubblica sicurezza e sanitaria, nonché per la tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente.
2. I dirigenti e responsabili di settore del Comune possono adottare ordinanze contingibili e urgenti o atti di natura gestionale ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati alla rimozione delle cause che hanno determinato le violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e alla prevenzione del reiterarsi di comportamenti contrari al presente Regolamento.
3. Le ordinanze possono essere adottate anche su proposta o segnalazione degli organi di vigilanza o degli enti competenti (ad esempio ARPAV, Consorzio di Bonifica, ULSS, Polizia provinciale, Carabinieri Forestali) e sono immediatamente esecutive nei casi di pericolo per la sicurezza, la salubrità o il decoro del territorio rurale.

TITOLO II – CONCIMAIE, SPARGIMENTO DI LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 7 – Case e fabbricati rurali

1. La costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione di case coloniche, stalle, fienili, ricoveri per attrezzi, serre, depositi e di ogni altro fabbricato rurale devono avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente, nel Regolamento edilizio comunale, nonché nelle leggi e nei regolamenti statali e regionali in materia di edilizia, sicurezza, igiene e tutela ambientale.
2. Gli edifici rurali devono essere realizzati e mantenuti in modo da assicurare il decoro architettonico, la sicurezza e la salubrità dei locali, garantendo allo stesso tempo il rispetto del paesaggio agrario e delle caratteristiche tipologiche del territorio.
3. Nella progettazione di nuovi edifici o nel recupero di quelli esistenti, è raccomandato l'uso di materiali e soluzioni compatibili con il contesto rurale, privilegiando tecniche costruttive sostenibili, l'efficienza energetica e la mitigazione dell'impatto visivo.
4. Gli interventi su stalle, fienili, depositi o altri fabbricati a uso agricolo devono rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dall'Azienda ULSS competente e le norme relative alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza degli operatori agricoli.

Art. 8 – Concimaie e spandimento di liquami e materiale organico

1. **Gestione e conformità delle concimaie**
Le concimaie devono essere realizzate, mantenute e gestite in modo da garantire la raccolta, il contenimento e lo smaltimento dei liquami e dei materiali organici senza dispersione nel suolo o nelle acque superficiali e sotterranee. Devono essere costruite con materiali impermeabili e resistenti agli agenti chimici, dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e, ove necessario, di copertura idonea a limitare le emissioni odorigene e la diluizione dei reflui.
2. **Autorizzazioni e controlli**
La costruzione e la gestione delle concimaie, delle fosse di stoccaggio e dei depositi temporanei di liquami sono soggette alle autorizzazioni edilizie e ambientali previste dal Regolamento edilizio comunale, dal D.Lgs. 152/2006 e dalle disposizioni della Regione Veneto, dell'ARPAV e dell'Azienda ULSS competente. L'Amministrazione comunale e gli organi di vigilanza possono effettuare controlli periodici per verificare la conformità alle prescrizioni tecniche e ambientali.
3. **Utilizzo agronomico dei reflui e dei liquami**
Il Comune di Lazise ricade in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), nelle aree di alta pianura e di ricarica degli acquiferi, soggette a specifiche restrizioni per l'utilizzo di fertilizzanti e liquami zootecnici, con obblighi di comunicazione e predisposizione di piani di utilizzazione agronomica secondo le disposizioni regionali vigenti. Lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici e dei materiali organici è consentito esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, della L.R. Veneto 12/2009, del D.M. 7 aprile 2006 e delle linee guida regionali per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.



4. È vietato lo spandimento:
 - su terreni gelati, innevati o saturi d'acqua;
 - in prossimità di corsi d'acqua, fossi, canali e pozzi, salvo il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa;
 - in giornate ventose o con piogge in corso che possano causare ruscellamento;
 - all'interno o in prossimità di centri abitati e strutture ricettive, salvo autorizzazioni specifiche e nel rispetto delle distanze minime previste a tutela della popolazione.
5. **Distanze di rispetto**

Le distanze minime da osservare per lo spandimento di liquami, reflui e concimi organici sono quelle stabilite dalla normativa regionale e nazionale vigente.
6. **Materiali organici non zootecnici**

L'utilizzo agronomico di materiali organici non provenienti da allevamenti (compost, digestati, sottoprodotti agricoli) è consentito solo se conforme alla normativa vigente e previo nulla osta dell'autorità competente (Comune, ARPAV, Regione). Tali materiali devono essere analizzati e certificati per verificarne la compatibilità ambientale e agronomica.
7. **Divieti e sanzioni**

È vietato:

 - lo smaltimento incontrollato di liquami o reflui nel suolo, nei fossi o nei corsi d'acqua;
 - l'abbandono di materiale organico;
 - lo spandimento di sostanze maleodoranti o contaminanti in prossimità di abitazioni o aree turistiche.

Le violazioni sono soggette a sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. Veneto 12/2009 e dalle altre norme vigenti in materia ambientale.

Art. 9 – Trasporto, stoccaggio e pulizia delle aree di spandimento

1. **Trasporto dei liquami e dei materiali organici**

Il trasporto dei liquami, dei reflui zootecnici e dei materiali organici deve avvenire esclusivamente mediante automezzi idonei e autorizzati, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
2. **Percorsi e sicurezza stradale**

Il trasporto deve avvenire lungo percorsi che riducano al minimo l'impatto sul traffico, l'attraversamento dei centri abitati e l'emissione di odori molesti.
È vietato il transito di mezzi agricoli o autobotti cariche di liquami su strade comunali o provinciali qualora comporti spargimento di materiale, gocciolamento o pericolo per la circolazione.
3. **Pulizia e manutenzione delle strade**

Durante il trasporto o lo spandimento, qualora si verifichi la dispersione di materiale sulle strade, i conducenti o i proprietari dei mezzi sono tenuti a provvedere tempestivamente alla pulizia della carreggiata, ripristinando le condizioni di sicurezza e decoro.
In caso di inadempienza, il Comune può intervenire d'ufficio con addebito delle spese ai responsabili e applicazione delle relative sanzioni amministrative.
4. **Stoccaggio temporaneo dei liquami e dei materiali organici**

Il deposito temporaneo di liquami, effluenti o concimi organici deve avvenire esclusivamente in aree idonee, impermeabilizzate o comunque tali da evitare il contatto diretto con il suolo e la contaminazione delle acque. Tali aree devono essere situate nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dall'articolo 8 e devono essere mantenute in condizioni di decoro e salubrità.
5. **Pulizia delle aree di spandimento**

Dopo ogni ciclo di distribuzione di liquami o materiali organici, il conduttore o utilizzatore del fondo è tenuto a pulire le aree di accesso e di transito dei mezzi, evitando la permanenza di residui, fanghi o materiale maleodorante. Le operazioni devono garantire il mantenimento del decoro e della sicurezza delle strade rurali e delle aree adiacenti.
6. **Prevenzione dell'inquinamento e delle emissioni odorigene**

È fatto obbligo di adottare ogni misura utile a prevenire la dispersione di sostanze liquide o solide, la formazione di ristagni e il rilascio di odori molesti.
Nei casi di vicinanza ad abitazioni, strutture turistiche o aree pubbliche, devono essere privilegiate tecniche di distribuzione a bassa emissione o l'interramento immediato del materiale.



7. Controlli e sanzioni

Gli organi di Polizia Locale e le autorità competenti (Comune, ARPAV, ULSS, Provincia) vigilano sul rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Le violazioni comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle norme statali e regionali in materia di tutela ambientale, igiene e sicurezza stradale.

TITOLO III – PRESCRIZIONI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Art. 10 – Uso delle fontanelle e delle fonti d'acqua pubbliche o private

1. L'acqua proveniente da fontanelle, rubinetti e fonti pubbliche collocate in piazze, giardini, parchi, aree sportive e altre pertinenze comunali deve essere utilizzata esclusivamente per il consumo umano, per l'abbeveraggio degli animali domestici o, in mancanza di sistemi fissi di irrigazione, per l'innaffiamento delle aree verdi pubbliche.
2. È vietato l'uso dell'acqua pubblica o privata accessibile al pubblico per scopi diversi da quelli sopra indicati, in particolare per:
 - il lavaggio di persone, indumenti, animali, veicoli o attrezzature;
 - operazioni di pulizia privata, edilizia o commerciale;
 - l'irrigazione di fondi agricoli o orti privati;
 - il riempimento di vasche, serbatoi o piscine.
3. Qualora le fontanelle, sorgive o fonti d'acqua, pubbliche o private ma accessibili al pubblico, siano alimentate da acqua non potabile, il gestore o il proprietario è tenuto a segnalarlo mediante apposito cartello ben visibile recante la dicitura "ACQUA NON POTABILE", ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e del D.Lgs. 152/2006. L'utilizzo di tali acque per il consumo umano è vietato, salvo espressa autorizzazione sanitaria dell'Azienda ULSS competente, previo accertamento della conformità ai requisiti di potabilità.
4. È vietato manomettere, danneggiare o utilizzare in modo improprio le fontanelle pubbliche, le sorgive o le relative strutture di adduzione, scarico e chiusura.
5. Eventuali danneggiamenti, perdite o anomalie devono essere immediatamente segnalati al Comune o al gestore del servizio idrico integrato.
6. L'Amministrazione comunale, anche tramite la Polizia Locale, vigila sull'osservanza delle presenti disposizioni e applica le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dal D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque e di uso sostenibile delle risorse idriche.

Art. 11 – Limiti dell'attività agricola

1. Quando si renda necessario per tutelare la quiete, la sicurezza, la salute pubblica o l'ambiente, il Sindaco, in qualità di autorità comunale di pubblica sicurezza e sanitaria ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), può emanare ordinanze contingibili e urgenti volte a:
 2. determinare modalità e limiti nelle attività agricole e zootecniche, anche temporanei;
 3. prescrivere accorgimenti tecnici per ridurre rumori, odori, polveri, reflui o rischi igienico-sanitari;
 4. regolamentare orari e modalità d'uso di macchinari e impianti agricoli;
 5. disporre il divieto o la sospensione di specifiche attività qualora costituiscano pericolo per la sicurezza, la salubrità o il decoro del territorio rurale.
6. Le ordinanze sindacali possono essere adottate anche su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, della Polizia Locale o di altre autorità competenti (ARPAV, ULSS, Provincia), in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Regolamento o di normative sovraordinate.
7. In caso di inadempienza o mancata osservanza delle ordinanze, il Sindaco può ordinare la cessazione temporanea dell'attività interessata fino all'adozione, da parte dei soggetti responsabili, di tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni impartite.
8. Resta ferma la possibilità per il Comune di adottare, nei casi previsti, provvedimenti permanenti di pianificazione o regolamentazione delle attività agricole e zootecniche, in coordinamento con gli strumenti urbanistici e ambientali vigenti, con il Piano di Tutela delle Acque e con il Regolamento Edilizio Comunale.



Art. 12 – Accensione di fuochi

1. È vietato effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale o di cantiere, salvo nei casi espressamente autorizzati o disciplinati dalla normativa vigente.
2. Sono consentite unicamente le seguenti fattispecie:
 - a) distruzione di materiale vegetale infetto mediante fuoco, quando espressamente prevista dagli atti del Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione del Responsabile competente;
 - b) prove pratiche o esercitazioni antincendio condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o da altri enti autorizzati.
3. Ogni altra forma di accensione di fuochi non rientrante nei casi sopra indicati è vietata, salvo specifica autorizzazione comunale rilasciata previo parere favorevole degli enti competenti (ULSS, ARPAV, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali).
4. Le violazioni comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e, nei casi più gravi, l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 423-bis del Codice Penale (incendio boschivo).

Art. 13 – Abbruciamento di potature e residui vegetali agricoli o domestici

1. È consentita la combustione controllata in loco (abbruciamento) del materiale vegetale naturale proveniente da attività agricole, forestali o dalla manutenzione di orti e giardini privati, finalizzata al riutilizzo agronomico delle ceneri come ammendante, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:
 - a) la quantità giornaliera non deve superare tre metri steri per ettaro di materiale vegetale (1 stero = 1 m³ di legname vuoto per pieno);
 - b) l'abbruciamento deve avvenire in assenza di vento e sotto la costante sorveglianza del proprietario o conduttore del fondo, munito di idonei mezzi antincendio (estintori, acqua, badili, ecc.);
 - c) al termine dell'operazione, il fuoco deve essere completamente spento e l'area resa sicura;
 - d) le ceneri residue possono essere distribuite sul terreno come sostanza concimante o ammendante naturale.
2. È vietato l'abbruciamento di residui vegetali durante i periodi dichiarati di massimo rischio incendi boschivi dalla Regione Veneto o dalla Prefettura, nonché nei giorni in cui l'ARPAV segnali superamenti dei limiti di inquinamento atmosferico (PM10 o ozono).
3. Il Sindaco, sentiti gli uffici competenti, può disporre, con ordinanza, il divieto temporaneo di abbruciamento all'aperto anche nei periodi in cui tale attività sarebbe consentita, qualora le condizioni meteorologiche o ambientali siano sfavorevoli oppure l'attività possa costituire pericolo per la salute pubblica, la sicurezza o il decoro del territorio.
4. È vietata la combustione di rifiuti, plastiche, pneumatici, imballaggi, legname trattato o qualsiasi materiale diverso dai residui vegetali naturali non contaminati.
5. Le violazioni comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 152/2006, art. 182, comma 6-bis, nonché delle ulteriori sanzioni previste dal Regolamento comunale e dalle norme in materia di prevenzione incendi boschivi (L. 353/2000).
6. L'abbruciamento dei residui vegetali è vietato nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Al di fuori di questo periodo, l'abbruciamento è consentito solo per piccoli cumuli e in quantitativi limitati, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 14 – Gestione e smaltimento delle carcasse di animali

1. La gestione e lo smaltimento delle carcasse di animali, sia d'allevamento che d'affezione, devono avvenire nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011, che disciplinano i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA), nonché del D.P.R. 320/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria e delle prescrizioni dell'Azienda ULSS competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, traumatiche o patologiche, compresi quelli sospetti o affetti da malattie infettive o diffuse, devono essere consegnati o smaltiti tramite operatori o impianti autorizzati, individuati dal Servizio Veterinario dell'ULSS o da altri enti competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. È vietato interrare o abbandonare carcasse o loro parti nel suolo, nei fossi, nei corsi d'acqua o in aree pubbliche o private. Tali comportamenti costituiscono illecito amministrativo o penale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, del Codice Penale (art. 674 – Getto pericoloso di cose; art. 727 – Abbandono di animali) e delle altre disposizioni in materia sanitaria e ambientale.



4. In caso di rinvenimento di carcasse di animali su strade, aree pubbliche o terreni privati, chiunque ne venga a conoscenza è tenuto a informare tempestivamente il Comune o il Servizio Veterinario dell'ULSS, per consentire la rimozione e lo smaltimento in conformità alla legge.

Art. 15 – Limitazioni generali e tutela del paesaggio rurale

1. È fatto divieto di demolire, alterare o danneggiare murature a secco in pietrame, argini, muri di contenimento, ciglioni e opere di difesa idraulica e agraria, senza preventiva autorizzazione dell'Ente competente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e dalla L.R. Veneto 13/2020. Tali opere, oltre al loro valore funzionale, costituiscono elementi caratteristici del paesaggio rurale e storico e devono essere conservate e mantenute nella loro integrità strutturale e morfologica.
2. La manutenzione e la conservazione delle opere di sostegno, dei muri in pietra e delle scarpate di proprietà privata sono a carico dei rispettivi proprietari o aventi causa, ai sensi del Codice Civile e delle norme sul buon governo del territorio.
3. In caso di inerzia o inadempienza, l'Amministrazione Comunale può intervenire in via sostitutiva, previa diffida, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.
4. All'interno delle aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si applicano le disposizioni di tutela e conservazione previste dalle normative nazionali, regionali e comunali, nonché dagli eventuali piani paesaggistici e ambientali sovraordinati.
5. Nelle zone tutelate o di particolare valore ambientale e naturalistico, comprese quelle individuate dagli strumenti urbanistici comunali o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), devono essere osservate le specifiche prescrizioni di tutela, i Piani Attuativi e le norme tecniche di attuazione vigenti.
6. In caso di attività edilizie, agricole o forestali ricadenti in tali aree, il Comune può subordinare l'autorizzazione o la comunicazione all'acquisizione dei pareri paesaggistici, ambientali o idraulici degli enti competenti (Soprintendenza, Regione, Provincia, Consorzio di Bonifica).

TITOLO IV – CONDUZIONE DEI FONDI

Art. 16 – Manutenzione delle strade rurali e obblighi dei frontisti

1. **Manutenzione delle strade comunali rurali**
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali rurali provvede il Comune, direttamente o tramite soggetti incaricati. È vietato colmare, deviare o ostruire i fossi laterali e modificare le rive senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Ente proprietario. La realizzazione di ponticelli, tomlinamenti o cavalcafosse, anche temporanei, per l'accesso ai fondi è subordinata ad autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme di sicurezza e idrauliche vigenti.
2. **Strade vicinali e interpoderali**
Le strade vicinali possono essere:
 - **ad uso pubblico**, quando destinate al transito generale e soggette al regime del Codice della Strada;
 - **ad uso privato**, quando destinate prevalentemente al servizio dei fondi confinanti.La manutenzione ordinaria delle strade vicinali private è a carico dei frontisti.
Per le strade vicinali ad uso pubblico, la manutenzione è una responsabilità condivisa tra i proprietari dei fondi confinanti e il Comune, che partecipa alle spese. La ripartizione può avvenire tramite consorzio obbligatorio, con una quota a carico del Comune variabile da 1/5 a 1/2, in base all'importanza della strada. Il Comune provvede anche alla segnaletica verticale e orizzontale.
Nella manutenzione sono comprese lo sfalcio dei cigli, il taglio dei rami e la pulizia dei fossi laterali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992.
3. **Limitazioni di transito e uso delle strade rurali**
Lungo le strade vicinali e interpoderali non ad uso pubblico, l'accesso ai veicoli a motore è consentito solo ai proprietari, conduttori o soggetti autorizzati per motivi agricoli, manutentivi o di servizio.



Le strade rurali ad uso pubblico restano aperte al transito nei limiti della sicurezza, della capacità portante e della destinazione d'uso, con eventuali limitazioni di velocità, peso, orario o tipologia di veicoli stabilite dal Comune mediante ordinanza.

È vietato il transito di mezzi che possano arrecare danno al fondo o alle opere di regimazione, salvo specifica autorizzazione comunale.

Per motivi ambientali o di sicurezza, il Comune può disporre limitazioni temporanee o permanenti alla circolazione, anche tramite segnaletica o divieti, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

4. Fasce di rispetto e lavorazioni agricole

Durante le operazioni agricole, i proprietari e conduttori di terreni confinanti con strade pubbliche o private devono mantenere una fascia di rispetto non coltivata di almeno 2 metri dal ciglio della strada o dai fossi, a garanzia della sicurezza e del corretto drenaggio, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada.

5. Impianti arborei a ridosso delle strade

Gli impianti di filari, siepi o colture arboree (vite, olivo, fruttiferi) posti lungo le strade comunali o vicinali devono rispettare una distanza minima di 3 metri dal limite della pertinenza stradale, in conformità all'art. 26, comma 8, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

6. Danni e ripristino

Chiunque, transitando su strade comunali, interpoderali o vicinali, danneggi il fondo o le opere di scolo, è tenuto al ripristino a proprie spese.

In caso di inadempienza, il Comune può intervenire d'ufficio, con recupero coattivo delle spese e applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 17 – Le strade bianche: valore, tutela e gestione

1. Valore e definizione

Le strade bianche costituiscono un bene paesaggistico e ambientale di valore storico, culturale e funzionale, parte integrante del paesaggio agrario e rurale del Comune di Lazise. Esse rappresentano una componente essenziale dell'identità territoriale, del patrimonio naturale e della memoria storica locale, contribuendo alla qualità estetica e percettiva del paesaggio e alla fruizione sostenibile del territorio. Sono considerate strade bianche i percorsi viari a fondo naturale, ghiaioso o stabilizzato, comprese quelle di origine comunale, vicinale, interpoderale o consortile, che mantengono caratteristiche di viabilità rurale tradizionale.

2. Tutela e conservazione

Le strade bianche devono essere mantenute nel loro stato originario e conservate mediante tecniche di manutenzione sostenibile a basso impatto, evitando interventi che ne alterino la morfologia, la permeabilità o l'aspetto paesaggistico.

È vietata l'asfaltatura, la cementificazione o la posa di materiali incongrui, salvo motivi di sicurezza o protezione civile, previa autorizzazione comunale e paesaggistica.

3. Materiali e modalità di manutenzione

Gli interventi devono impiegare materiali naturali o certificati (stabilizzato, ghiaia o misto granulare compatibile con l'ambiente rurale).

In caso di violazione, il proprietario, conduttore o responsabile è tenuto alla rimozione e al corretto smaltimento dei materiali non conformi; in caso di inadempienza, il Comune può intervenire d'ufficio con addebito delle spese.

4. Uso e accessibilità

Le strade bianche ad uso pubblico restano aperte al transito nei limiti della sicurezza e della capacità portante del fondo. La velocità massima su tutte le strade bianche è stabilita in 30 km/h per tutti i veicoli. Il Comune può stabilire limitazioni di peso o di transito motorizzato per tutelare il fondo, la sicurezza e la fruizione sostenibile, privilegiando la mobilità dolce e rurale (pedonale, ciclabile, ippoturistica).

5. Manutenzione e valorizzazione partecipata

Il Comune può stipulare accordi, convenzioni o patti di collaborazione con frontisti, consorzi rurali, associazioni o enti locali per la cura e valorizzazione delle strade bianche comunali, anche a fini turistico-culturali, in coerenza con gli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti.

6. Tutela paesaggistica e ambientale

Gli interventi sulle strade bianche ricadenti in aree soggette a vincolo sono subordinati ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Ogni intervento deve rispettare le previsioni della L.R. Veneto 13/2020, del PTCP della Provincia di Verona e del Regolamento comunale del verde e della viabilità rurale.



7. Segnaletica e fruizione pubblica

Il Comune promuove la riconoscibilità, la conservazione e la valorizzazione delle strade bianche attraverso la segnaletica dedicata e la loro integrazione nella rete dei percorsi ciclopedonali, naturalistici e agrituristici, favorendo la conoscenza del paesaggio e delle tradizioni locali.

Art. 18 – Immissione di acque su strade, piazze e aree pubbliche

1. È vietato scaricare o far defluire acque meteoriche, di risorgiva o di drenaggio agricolo provenienti da terreni o fabbricati privati sulle strade, piazze o aree pubbliche, al fine di prevenire fenomeni di erosione, degrado del fondo stradale o pericolo per la circolazione.
2. Nei casi in cui le condizioni morfologiche del terreno comportino lo scarico superficiale verso la sede stradale, il proprietario o conduttore del fondo deve realizzare idonei fossi o canalette di scolo laterali, adeguatamente dimensionati e mantenuti, che raccolgano e convogliano le acque fino al più vicino corpo ricettore naturale o artificiale (fossi pubblici, canali di bonifica, collettori di acque bianche). Tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune o dall'Ente proprietario della strada e, se necessario, dal Consorzio di Bonifica competente.
3. In casi particolari, possono essere ammessi sistemi di smaltimento alternativi o soluzioni tecniche differenti, purché progettati da tecnico abilitato e preventivamente approvati dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque e sicurezza idraulica.
4. È vietato convogliare nei fossi, scoline o canali di scolo pubblici o privati qualsiasi sostanza o materiale diverso dalle acque meteoriche non contaminate, quali liquami, percolati, fanghi, reflui agricoli o industriali, detergenti, sostanze chimiche, oli o rifiuti solidi. Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, parte terza, e della DGRV n. 1770/2012 relative agli scarichi delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali.
5. Il proprietario o conduttore dei terreni è tenuto a mantenere in efficienza i fossi e le opere di regimazione delle acque, provvedendo alla loro pulizia e manutenzione periodica in modo da garantire il costante e corretto deflusso. In caso di trascuratezza o inadempienza, il Comune, previa diffida, può eseguire d'ufficio i lavori necessari con addebito delle spese all'inadempiente, fatto salvo l'accertamento e la sanzione amministrativa o penale.

Art. 19 – Ristagni, impaludamenti e fenomeni di dilavamento dei terreni

1. Qualora i ristagni provochino allagamenti di strade pubbliche o vicinali, il proprietario è tenuto a intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza e di transitabilità, anche mediante opere temporanee di drenaggio o pompaggio, previa comunicazione al Comune o all'Ente gestore della strada.
2. Per motivi di igiene pubblica, tutela della salute e prevenzione della proliferazione di insetti nocivi o vettori di malattie, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, può adottare ordinanze contingibili e urgenti finalizzate all'eliminazione dei ristagni o all'attuazione di misure correttive, in collaborazione con l'Azienda ULSS competente e l'ARPAV.
3. In caso di inadempienza o trascuratezza, il Comune può ordinare l'esecuzione dei lavori necessari per garantire il regolare deflusso delle acque e la stabilità del terreno, anche sostituendosi al soggetto obbligato, con recupero delle spese e applicazione delle relative sanzioni.

Art. 20 – Gestione, manutenzione e tutela dei fossi e dei canali di scolo

1. Gli utenti, proprietari e conduttori di terreni attraversati da fossi, scoline, canali o collettori naturali o artificiali sono tenuti a garantirne il libero deflusso delle acque, mantenendo in efficienza le opere di regimazione e impedendo fenomeni di tracimazione, erosione o ristagno nelle aree circostanti.
2. I fossi e canali privati, nonché quelli soggetti a servitù di scolo a favore di fondi contermini, devono essere costantemente mantenuti puliti e funzionali, liberi da ostruzioni, vegetazione infestante, sedimenti, materiali e rifiuti di qualsiasi natura, assicurando la piena capacità idraulica anche in occasione di eventi meteorici straordinari.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria compete ai proprietari o conduttori dei fondi, prevedendo almeno una pulizia annuale e ulteriori interventi in caso di necessità.
4. I fossi privati e i relativi manufatti idraulici (ponticelli, tombature, scarichi, griglie) prospicienti strade comunali, vicinali o interpoderali devono essere mantenuti dai proprietari o conduttori, garantendo continuità del deflusso e stabilità delle sponde.



5. È vietato colmare, interrare o sopprimere fossi, canali o scoline, anche parzialmente, salvo preventiva autorizzazione del Comune o dell'Ente competente. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica che l'intervento non comprometta la capacità idraulica e la sicurezza dell'area.
6. In occasione di ricomposizioni fondiarie, sistemazioni agrarie, lavori edilizi o infrastrutturali, deve essere garantito il principio di invarianza idrologica, preservando volumi e portate di deflusso delle acque meteoriche. Devono essere progettate e mantenute opere di regimazione, laminazione o infiltrazione, documentate da relazione tecnica idraulica redatta da professionista abilitato ove richiesto.
7. La vegetazione ripariale lungo fossi e canali costituisce elemento di stabilità idraulica, biodiversità e valore paesaggistico e deve essere gestita senza estirpazione o bruciatura indiscriminata; sono consentiti solo interventi selettivi di sfalcio o potatura per garantire funzionalità e sicurezza.
8. In caso di trascuratezza o inadempienza, il Comune, previa diffida, può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle spese e applicazione delle sanzioni previste.

Art. 21 – Deviazioni, modifiche dei canali e prelievi d'acqua

1. Ai sensi dell'art. 632 del Codice Penale, è vietato ostruire, deviare, alterare o modificare corsi d'acqua, fossi o canali naturali o artificiali destinati all'irrigazione, allo scolo o al drenaggio, salvo nei limiti dei propri diritti e con le autorizzazioni previste dalla legge.
2. Ogni opera idraulica, derivazione o deviazione d'acqua deve essere autorizzata dagli enti competenti in relazione alla tipologia e localizzazione:
 - **Regione Veneto:** derivazioni e concessioni d'uso della risorsa idrica;
 - **Consorzio di Bonifica:** interventi su fossi, canali o impianti inseriti nella rete di bonifica;
 - **Comune o Provincia:** opere minori o interferenze con infrastrutture locali;
 - **Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali:** pianificazione idrica e tutela del reticolo idrografico.
3. È vietato effettuare prelievi d'acqua non autorizzati, salvo casi espressamente consentiti dal D.Lgs. 152/2006 e dai regolamenti regionali. I prelievi devono rispettare portate, volumi e prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA Veneto).
4. Sono vietati anche:
 - opere di presa o deviazione non conformi alle concessioni;
 - chiusura o ostruzione di fossi che comprometta la funzionalità idraulica;
 - intercettazione di sorgive senza autorizzazione ambientale.
5. I prelievi irrigui o produttivi devono essere monitorati con sistemi conformi alle disposizioni vigenti. In caso di violazioni, il Comune può disporre la cessazione immediata dell'attività, il ripristino dello stato dei luoghi e l'applicazione di sanzioni amministrative o penali.

Art. 22 – Pozzi, captazioni e tutela delle acque sotterranee

1. I proprietari o conduttori di terreni con pozzi o opere di captazione di acque sotterranee, indipendentemente dalla destinazione d'uso, devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela, uso e gestione delle acque.
2. Ogni nuova perforazione o captazione è soggetta ad autorizzazione preventiva del Genio Civile regionale, ai sensi del R.D. 1775/1933, L.R. Veneto 12/2009 e D.Lgs. 152/2006 (Parte III). La domanda deve essere corredata da relazione geologica e idrogeologica redatta da tecnico abilitato, indicando caratteristiche dell'opera, profondità, modalità d'uso e volume annuo richiesto.
3. Tutti i pozzi esistenti devono essere denunciati e censiti presso il Genio Civile e inseriti nel Catasto regionale dei punti di prelievo idrico, secondo il PTA Veneto e la D.G.R.V. 842/2019. I proprietari devono collaborare all'aggiornamento periodico.
4. È vietata la realizzazione o l'utilizzo di pozzi abusivi o prelievi superiori ai volumi concessi. I pozzi dismessi devono essere messi in sicurezza e sigillati secondo linee guida regionali. È vietato utilizzarli come discariche o per scarichi.
5. Per la tutela della falda freatica, va mantenuta una fascia di rispetto di almeno 10 metri attorno a pozzi e captazioni, libera da fonti di contaminazione. Per captazioni ad uso umano, si applicano le fasce di tutela previste dalla normativa statale e regionale.



6. Il Comune, in collaborazione con Genio Civile, ARPAV e Consorzio di Bonifica, promuove la verifica periodica della funzionalità dei pozzi e può emanare ordinanze urgenti in caso di rischio di contaminazione o pericolo idrogeologico.

Art. 23 – Diramazioni, accessi e recinzioni

1. L'apertura, la modifica o la soppressione di accessi e diramazioni lungo le strade comunali, vicinali e interpoderali ad uso pubblico è soggetta ad autorizzazione preventiva del Comune, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992, artt. 22 e 26) e del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992).
2. Gli accessi devono essere realizzati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, garantendo adeguata visibilità e idonea pendenza, e devono consentire il passaggio agevole dei mezzi agricoli, anche di grandi dimensioni. Le opere di accesso e le relative opere di regimazione delle acque (tubi, cunette, tombinature) devono essere eseguite a regola d'arte e mantenute in efficienza a cura del proprietario o conduttore del fondo.
3. Le recinzioni dei fondi agricoli sono ammesse nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi (PI) e delle disposizioni di tutela del paesaggio.
Esse devono rispettare:
 - le distanze minime previste dal Codice Civile (artt. 873 e seguenti) e dal Codice della Strada (art. 26 e art. 30 D.P.R. 495/1992);
 - gli allineamenti e arretramenti indicati dall'Ufficio Tecnico comunale, in modo da garantire il transito dei mezzi agricoli e di servizio;
 - criteri di integrazione paesaggistica, privilegiando materiali naturali o tradizionali (pali in legno, siepi vive, reti metalliche plastificate non riflettenti).
4. Nelle aree rurali e periurbane, al fine di preservare la continuità ecologica, la visibilità e la fruibilità pubblica, le recinzioni devono:
 - consentire il passaggio della piccola fauna selvatica mediante spazi liberi a livello del suolo o soluzioni permeabili;
 - evitare l'uso di fili spinati o elementi taglienti lungo viabilità, corsi d'acqua o sentieri;
 - non ostruire scoli, fossi o servitù di passaggio pubbliche e private.
5. Le recinzioni temporanee agricole, funzionali alla protezione delle colture o del bestiame, possono essere installate senza opere murarie permanenti, purché non alterino il deflusso delle acque e siano rimosse o mantenute in efficienza al termine della stagione produttiva.
6. Qualsiasi opera realizzata senza autorizzazione o in difformità alle norme di cui sopra è soggetta a ordinanza di rimozione o adeguamento da parte del Comune, con eventuale ripristino dello stato dei luoghi e applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.

Art. 24 – Imbrattamento e contaminazione delle strade pubbliche

1. È vietato imbrattare, sporcare o contaminare la sede stradale e le relative pertinenze (banchine, cunette, fossi, marciapiedi, piste ciclabili) con fanghi, terreno, sabbia, ghiaia, residui vegetali, materiali da costruzione, liquami, oli o altre sostanze provenienti da attività agricole, edilizie, industriali o di trasporto.
2. Chiunque, nell'ambito della propria attività o con propri mezzi meccanici, agricoli o di cantiere, determini l'imbrattamento o la dispersione di materiali sulla carreggiata, è tenuto alla pulizia immediata e al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro della sede stradale, a proprie spese. Tale obbligo ricade solidalmente sul conducente, sul proprietario del mezzo e sul titolare dell'attività da cui deriva l'imbrattamento.
3. Qualora la presenza di materiali o sostanze sulla sede stradale costituisca pericolo per la circolazione o per l'ambiente, il responsabile deve adottare ogni misura urgente di messa in sicurezza, segnalando tempestivamente l'evento al Comune o agli organi di Polizia Locale.
4. In caso di omessa o insufficiente pulizia, il Comune o la Polizia Locale possono procedere d'ufficio ai lavori di ripristino, anche in via urgente, con addebito delle spese al responsabile e applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di sicurezza stradale, igiene pubblica e tutela ambientale, in particolare:
 - Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), artt. 14, 15, 192 e 205;
 - Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), artt. 30 e seguenti;



- D.Lgs. 152/2006, Parte IV – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
- L.R. Veneto 13/2020 – Tutela del paesaggio e decoro del territorio;
- L.R. Veneto 3/2000, art. 50 – Igiene e sicurezza ambientale.

6. L'imbrattamento della sede stradale costituisce violazione del presente regolamento ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria. Se l'episodio causa danni alla viabilità, al suolo o ai fossi di scolo, il responsabile è tenuto anche al risarcimento del danno ambientale e strutturale ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e dell'art. 311 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 25 – Distanze per fossi, canali, alberi e piantumazioni

1. **Scavo di fossi o canali tra proprietà private**

Per lo scavo di fossi o canali in prossimità dei confini tra proprietà private, deve essere rispettata una distanza minima pari alla profondità del fosso o canale, misurata dal ciglio interno dello scavo, ai sensi dell'art. 891 del Codice Civile. L'Ufficio Tecnico Comunale può aumentare tale distanza se la conformazione del terreno o la stabilità delle sponde lo richiedono.

2. **Fossi o canali in prossimità dei confini stradali**

Per lo scavo lungo i confini stradali, la distanza minima si misura dal piede della scarpata o dalla base dell'opera di sostegno. Le opere devono garantire la funzionalità idraulica e strutturale della strada, rispettando il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992, artt. 26 e 30) e il Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992). L'Ufficio Tecnico o l'ente proprietario della strada può stabilire ulteriori prescrizioni per sicurezza e manutenzione.

3. **Piantumazioni lungo le strade fuori dai centri abitati**

Le nuove piantumazioni di alberi, siepi o arbusti superiori a 1 metro devono rispettare almeno 6,00 m dal confine della pertinenza stradale (art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992), salvo diversa indicazione motivata. Distanze maggiori possono essere richieste in presenza di curve, intersezioni o argini, per garantire visibilità e sicurezza.

4. **Piantumazioni lungo le strade all'interno dei centri abitati**

All'interno dei centri abitati si applicano le distanze minime del Codice Civile (art. 892) o del Regolamento Edilizio Comunale:

- Alberi ad alto fusto: 3,00 m
- Alberi a medio fusto: 1,50 m
- Viti, arbusti e siepi vive lungo strade comunali/vicinali: 0,50 m
- Viti, arbusti e siepi vive lungo strade provinciali: 1,50 m

Deve comunque essere rispettata una distanza minima di 2,50 m dall'asse stradale, garantendo visibilità e manutenzione delle pertinenze.

5. **Distanze dai fossi e canali pubblici**

Le piantumazioni e le opere lungo fossi e canali pubblici devono rispettare le fasce di tutela dei Consorzi di Bonifica e del PTA Veneto, evitando che radici o chiome compromettano la stabilità delle sponde o la sicurezza idraulica.

6. **Tutela paesaggistica e ambientale**

Nelle aree rurali e periurbane, si privilegiano specie autoctone o naturalizzate, coerenti con il Regolamento del Verde del Comune e la L.R. Veneto 13/2020. Gli impianti lungo strade o fossi devono contribuire al paesaggio agrario, alla mitigazione ambientale e alla connettività ecologica.

Art. 26 – Apposizione di cartelli, tabelle e segnaletica nelle aree rurali

1. È vietato fissare cartelli, tabelle, insegne o manifesti su piante, alberi o siepi, al fine di evitare danni ai tessuti vegetali o diffusione di malattie fitosanitarie (Reg. UE 2016/2031; D.Lgs. 19/2021).
2. Le tabelle e cartellonistica relative a riserve di caccia, oasi, fondi privati o altre delimitazioni devono essere installate su pali o supporti autonomi, preferibilmente in legno o materiale ecocompatibile, stabilmente ancorati al terreno.
3. L'apposizione lungo strade comunali, vicinali e interpoderali ad uso pubblico è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 47 del D.P.R. 495/1992, oltre al Regolamento comunale per la pubblicità e affissioni.



4. È vietata la segnaletica deteriorata, arrugginita o abbandonata. I proprietari devono provvedere a rimozione o sostituzione, garantendo leggibilità e manutenzione. Il Comune può rimuovere d'ufficio cartelli non conformi, con addebito spese ai responsabili e applicazione delle sanzioni vigenti.

Art. 27 – Recisione di siepi, potatura di rami protesi e gestione delle radici

1. **Obblighi dei frontisti**

I proprietari e conduttori di fondi confinanti con strade comunali o vicinali ad uso pubblico devono mantenere siepi e alberature in modo da non restringere la carreggiata, le pertinenze o ostacolare visibilità e segnaletica.

2. **Sagome libere**

- Sopra la carreggiata: $\geq 5,00$ m
- Sopra marciapiedi/piste ciclopedonali: $\geq 2,50$ m
- Lateralmente: chiome arretrate per non occultare banchine, delineatori, cartelli o specchi

Le ramaglie devono essere rimosse immediatamente a cura e spese del proprietario.

3. **Visibilità e intersezioni**

In prossimità di incroci, accessi, curve o dossi, siepi e rami non devono ostacolare i triangoli di visibilità e la segnaletica.

4. **Reti e impianti aerei**

I rami non devono interferire con linee elettriche, telefoniche o pubblica illuminazione. Gli interventi in prossimità delle linee elettriche devono avvenire previo coordinamento con il gestore della rete.

5. **Alberi ammalati o pericolanti**

Le piante malate, instabili o con parti a rischio di caduta devono essere potate o rimosse immediatamente; l'abbattimento richiede verifica di competenza e autorizzazioni paesaggistiche se necessarie.

6. **Caduta di alberi o ramaglie su suolo pubblico**

Il proprietario deve rimuovere immediatamente alberi o ramaglie caduti, ripristinando sicurezza e decoro. In caso di inerzia o urgenza, il Comune può intervenire d'ufficio con addebito delle spese.

7. **Radici che danneggiano la sede stradale**

Se le radici deformano pavimentazioni o opere stradali, il proprietario deve richiedere autorizzazione e presentare intervento a firma di tecnico qualificato. In caso di rischio non mitigabile, il Comune può imporre la rimozione della pianta a spese del proprietario.

8. **Smaltimento dei residui vegetali**

I residui di potatura devono rispettare il D.Lgs. 152/2006; è vietato abbandonarli su suolo pubblico o fossi. L'abbruciamento è consentito solo secondo l'art. 12 del Regolamento.

9. **Poteri sostitutivi e sanzioni**

In caso di inottemperanza, il Comune diffida l'interessato e può intervenire d'ufficio con rivalsa integrale delle spese e applicazione delle sanzioni del Regolamento, del Codice della Strada e altre norme vigenti. Resta ferma la responsabilità civile per danni a persone o cose (artt. 2043, 2051 Codice Civile).

Art. 28 – Pulizia, manutenzione e decoro dei fondi e dei terreni

1. **Obblighi generali**

I proprietari e conduttori dei terreni devono provvedere a:

- Sfalciatura della vegetazione infestante e dei rovi;
- Asportazione di residui vegetali, rifiuti, materiali di risulta e oggetti abbandonati;
- Mantenimento di scoline, fossi e aree di drenaggio in efficienza, per prevenire ristagni, incendi o degrado.

Tali interventi hanno lo scopo di prevenire la proliferazione di insetti, roditori, rettili, zanzare e altri vettori sanitari, oltre a ridurre il rischio di incendi, degrado ambientale e pregiudizio igienico-sanitario o visivo.

2. **Gestione dei rifiuti e materiali abbandonati**

È vietato depositare o mantenere rifiuti, macchinari, veicoli dismessi, gru, serbatoi, materiali da costruzione o attrezzature obsolete sui terreni. La rimozione, il trasporto e lo smaltimento devono rispettare il D.Lgs. 152/2006



(Parte IV), il Regolamento comunale di igiene urbana e le disposizioni ARPAV. Il riutilizzo agronomico dei residui vegetali deve seguire il Reg. (UE) 2019/1009 e le buone pratiche di gestione aziendale.

3. Aree agricole a riposo o incolte

Per terreni in riposo produttivo, incolti temporanei o sottoposti a rinaturalizzazione, si applicano i Regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 (PAC 2023–2027) e le misure agroambientali regionali, mantenendo la copertura vegetale e controllando periodicamente la vegetazione infestante.

4. Prevenzione incendi e sicurezza

I proprietari o conduttori devono rispettare le norme del Piano regionale anti-incendi boschivi (L.R. 6/1986, D.Lgs. 1/2018, L. 353/2000) e garantire fasce libere da vegetazione infiammabile di almeno 5 m da edifici, impianti e recinzioni. In presenza di serbatoi GPL o gasolio, la fascia sgombra deve avere raggio minimo di 5 m, secondo D.M. 14/05/2004 e Codice di prevenzione incendi (D.M. 3/08/2015).

5. Interventi sostitutivi del Comune

In caso di inottemperanza, il Comune diffida il proprietario o conduttore e, se necessario, esegue d'ufficio i lavori, recuperando le spese e applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006. In situazioni di urgenza, l'intervento può avvenire senza preavviso (art. 54 D.Lgs. 267/2000). Il mancato rispetto comporta responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 Codice Civile.

Art. 29 – Pulizia e manutenzione di marciapiedi, cunette e pertinenze stradali

1. I proprietari, conduttori o detentori di fondi confinanti con marciapiedi, cunette o fossi devono mantenerli puliti da fogliame, rami, pigne, terriccio, neve, ghiaccio e altri materiali derivanti dalle proprie proprietà.
2. Devono inoltre mantenere liberi scoli e caditoie per assicurare il regolare deflusso delle acque e prevenire allagamenti. I materiali raccolti devono essere smaltiti secondo D.Lgs. 152/2006 e Regolamento comunale di igiene urbana, vietando l'immissione nelle caditoie o nei fossi pubblici.
3. In caso di neve o ghiaccio, i frontisti devono sgomberare i marciapiedi depositando la neve lungo il margine senza ostruire la carreggiata, gli scoli o gli accessi ai passi carrai.
4. È vietato scaricare acque, detersivi o liquidi sulle strade, salvo normale pulizia domestica che non generi pericolo o imbrattamento.
5. In caso di inadempienza, il Comune può diffidare e, trascorso il termine, procedere d'ufficio con addebito spese e applicazione delle sanzioni previste.

Art. 30 – Aratura dei terreni e fasce di rispetto stradali e idrauliche

1. Proprietari, conduttori e operatori agricoli devono mantenere una capezzagna o fascia di rispetto lungo strade pubbliche, vicinali o interpoderali, per consentire le lavorazioni meccaniche senza danneggiare carreggiata, banchine, siepi, fossi o manufatti di scolo.
Larghezza minima capezzagna: 1,00 m dal confine stradale
Fascia di rispetto dai fossi/canali: 0,50 m
Lungo corsi d'acqua pubblici/consortili: $\geq 1,00$ m o secondo le norme del Genio Civile/Consorzio di Bonifica
2. Le lavorazioni devono garantire l'invarianza idraulica e mantenere il deflusso delle acque. I residui devono essere rimossi prima di accedere alle strade pubbliche con mezzi agricoli. In caso di danni, il trasgressore è tenuto al ripristino entro 20 giorni e al pagamento delle sanzioni.
3. Si applicano le norme BCAA e la normativa UE e nazionale per la protezione del suolo e delle acque (Reg. UE 2021/2115; D.Lgs. 152/2006).

Art. 31 – Irrigazione e gestione degli impianti idrici in ambito rurale e periurbano

1. Gli impianti irrigui devono essere gestiti in modo da non invadere strade, marciapiedi o aree pubbliche e da non creare pericolo per persone, veicoli o cose. L'irrigazione deve avvenire con sistemi a settore o a goccia, evitando spruzzi su carreggiate o pedonali.



2. È vietato irrigare:
 - Con vento forte o pioggia che disperda acqua
 - Con sistemi che causino sprechi o perdite prolungate
3. Gli impianti devono rispettare norme di sicurezza e risparmio idrico (UNI 11815:2021, Reg. UE 2021/2115, D.Lgs. 152/2006). L'uso di acque reflue deve rispettare i limiti igienico-sanitari del D.M. 23/06/2022.
4. Danni o pericoli derivanti dagli impianti rendono il titolare o conduttore direttamente responsabile (artt. 2043 e 2051 Codice Civile). In caso di violazioni reiterate, il Comune o la Polizia Locale può sospendere l'impianto fino al pieno adeguamento.

Art. 32 – Spigolatura, raccolta residua e tutela dei fondi agricoli

1. È vietato raccogliere residui di raccolto (spighe, frutti, ortaggi, legna, sarmenti, uve, olive, ecc.) nei fondi altrui senza consenso del proprietario o conduttore. Tale comportamento costituisce illecito di spigolamento abusivo (art. 626, n. 3, Codice Penale).
2. La violazione comporta sanzioni penali e amministrative per accesso abusivo ai fondi e violazione delle norme sulla proprietà privata e tutela ambientale, secondo il presente Regolamento e le leggi vigenti.

TITOLO V – PASCOLO

Art. 33 – Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante

1. Il pascolo vagante e, più in generale, lo spostamento di greggi o mandrie per ragioni di pascolo, alpeggio o transumanza sono disciplinati dal D.P.R. 320/1954, nonché dalle normative europee e nazionali in materia di sanità animale e biosicurezza. Tali attività sono consentite solo nei luoghi e nei periodi autorizzati, nel rispetto delle misure di profilassi, tracciabilità e benessere animale previste dal Regolamento (UE) 2016/429 e dal D.Lgs. 136/2022.
2. Ferme restando le autorizzazioni sanitarie e di movimento di competenza dell'Azienda ULSS territorialmente competente, il pascolo su terreni comunali o demaniali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, che stabilisce modalità, durata, limiti quantitativi e qualitativi, nonché eventuali canoni o cauzioni per l'utilizzo del fondo.

Art. 34 – Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

1. È consentito, nel rispetto delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del D.P.R. 495/1992, il transito di greggi e mandrie lungo le strade comunali solo per brevi tragitti e motivi strettamente connessi al trasferimento da un fondo ad un altro, o per esigenze di pascolo o ricovero stagionale, purché:
 - Avvenga in orario diurno, con adeguata sorveglianza e controllo da parte dei conduttori;
 - Siano seguiti percorsi preventivamente individuati o comunicati al Comune o alla Polizia Locale, qualora attraversino zone abitate o di traffico rilevante.
2. Durante il transito, i conduttori devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione e la tutela dei beni pubblici e privati, assicurando che:
 - Il gruppo di animali non occupi più di metà della carreggiata;
 - Sia mantenuto un ordine di marcia continuo, evitando soste prolungate o ammassamenti;
 - Venga impedito l'accesso degli animali a proprietà, colture o aree pubbliche laterali.
3. Al termine dell'attraversamento, i conduttori devono provvedere immediatamente alla pulizia della carreggiata, rimuovendo deiezioni e residui organici per evitare problemi igienico-sanitari e di scivolosità. In caso di inadempienza, il Comune può procedere d'ufficio alla pulizia, con addebito delle spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Art. 35 – Sanzioni per pascolo abusivo



1. Chiunque introduca o lasci pascolare animali, anche temporaneamente, su fondi altrui o su aree pubbliche senza titolo o autorizzazione, è soggetto alle disposizioni dell'art. 636 del Codice Penale (pascolo abusivo), salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.
2. Ferme restando le disposizioni degli artt. 843, commi 2 e 3, e 925 del Codice Civile, chi consente o non impedisce il pascolo dei propri animali su terreni di terzi o comunali risponde, altresì, dei danni arrecati alle colture, alle piantumazioni, ai fossi, ai manufatti o alle infrastrutture stradali, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2052 del Codice Civile.

Art. 36 – Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo in ore notturne è consentito esclusivamente all'interno di fondi chiusi, adeguatamente recintati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale, biosicurezza e sicurezza pubblica.
2. La recinzione deve essere tale da:
 - Impedire in ogni caso la fuoriuscita degli animali, anche in presenza di eventi meteorologici o stress comportamentale;
 - Garantire la protezione da predatori o intrusioni esterne.

TITOLO VI – MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 37 – Autorizzazione agli interventi di miglioramento fondiario

1. Ogni intervento sul territorio comunale che comporti modifiche della morfologia, dell'assetto vegetazionale o dell'uso del suolo deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Lazise, nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), del Piano degli Interventi (PI) e del presente Regolamento.
2. Si considerano “**miglioramenti fondiari**” tutti gli interventi finalizzati alla razionalizzazione, valorizzazione o produttività dei terreni agricoli, che comportino trasformazioni significative del suolo o della vegetazione, tra cui:
 - Movimenti di terra, livellamenti, spianamenti e riempimenti;
 - Regimazioni idrauliche e opere di scolo;
 - Sistemazioni agrarie e nuove piantumazioni arboree o arbustive;
 - Realizzazione di strade poderali o interpoderali;
 - Costruzione di recinzioni permanenti, muretti o manufatti connessi alla conduzione agricola;
 - Eliminazione o sostituzione di vegetazione spontanea, siepi e filari.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una **relazione tecnica agronomica o paesaggistica**, a firma di tecnico abilitato, che illustri:
 - La natura e l'estensione degli interventi proposti;
 - La compatibilità con la morfologia, il paesaggio e le sistemazioni agrarie storiche;
 - Le misure per il mantenimento dell'invarianza idraulica e per la prevenzione dell'erosione e del dissesto idrogeologico;
 - La coerenza con le normative vigenti in materia ambientale, paesaggistica e di tutela della biodiversità.
4. L'autorizzazione comunale è rilasciata previo parere o nulla osta degli enti competenti, ove previsti.
5. Gli interventi **non autorizzati**, o eseguiti in difformità dalle prescrizioni, sono soggetti a:
 - Sospensione immediata dei lavori e rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese del trasgressore;
 - Applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti;
 - Segnalazione agli organi competenti per l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni penali o paesaggistiche.
6. Il Comune, d'intesa con gli Uffici Tecnici comunali e la Polizia Locale, esercita la vigilanza sul territorio rurale e periurbano per garantire la corretta esecuzione dei miglioramenti fondiari e la conservazione dell'armonia paesaggistica e della destinazione agricola dei terreni.



Art. 38 – Corsi d'acqua, fossi e sbancamenti

1. Tutela dei corsi d'acqua

Qualsiasi intervento di miglioramento o riordino fondiario non può modificare il sito, il tracciato o la conformazione naturale dei corsi d'acqua superficiali, sia naturali sia artificiali.

È vietato realizzare opere che devino, canalizzino, tombino o alterino il regime idrico dei fossi, scoli, canali e alvei naturali, o che provochino la denaturalizzazione mediante impermeabilizzazione, rettifica o eliminazione della vegetazione ripariale.

2. Vegetazione ripariale e sponde

L'eliminazione o l'alterazione di alberi, arbusti e vegetazione spondale è consentita solo se espressamente autorizzata dall'ente gestore del reticolo idrico (Comune, Consorzio di Bonifica, Genio Civile o Regione). Ogni intervento di taglio, estirpazione o manutenzione deve rispettare i principi di ingegneria naturalistica, garantendo la stabilità delle sponde e la funzionalità ecologica dei corridoi fluviali.

3. Zone umide e habitat di pregio

È vietato prosciugare torbiere, zone umide, prati umidi o aree di risorgiva, riconosciute come habitat di pregio ambientale e paesaggistico, salvo autorizzazione regionale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. Veneto 13/2020.

4. Sbancamenti e modifiche morfologiche

Sono vietati sbancamenti, riporti, riempimenti o movimenti di terra che modifichino le quote naturali del terreno o la morfologia del suolo, se non preventivamente autorizzati dal Comune (NTO).

Gli interventi di sistemazione agraria devono garantire il principio di invarianza idraulica e idrologica, preservando la permeabilità dei suoli e prevenendo erosioni, frane e smottamenti.

5. Manutenzione dei fossi e canali

I proprietari e conduttori dei terreni attraversati da fossi o canali sono tenuti alla manutenzione e pulizia periodica delle opere di deflusso (espurgo, sfalcio, rimozione ostacoli), per garantire il normale scorrimento delle acque ed evitare criticità idrauliche o allagamenti.

Ai sensi dell'art. 897 del Codice Civile, ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria.

6. Tombinature e autorizzazioni

Le tombinature possono essere eseguite solo previa autorizzazione comunale, corredata dalla documentazione tecnica prevista dal Regolamento Edilizio Comunale e dal parere dell'ente idraulico competente, che deve verificare la compatibilità con l'invarianza idraulica e la sicurezza idrogeologica.

7. Trattamenti delle sponde

È vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde di fossi, canali e argini.

Sono consentiti esclusivamente trattamenti localizzati con prodotti a basso impatto ecotossicologico, limitati alla parte aerea delle piante infestanti e solo se necessari per la manutenzione agricola.

8. Applicazione delle disposizioni

Le presenti disposizioni si applicano anche in occasione di nuove lottizzazioni pubbliche o private, opere di urbanizzazione o interventi edilizi che incidano sul reticolo idrografico minore e sulla morfologia agraria del territorio.

TITOLO VII – AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE

Art. 39 – Coltivazione dei boschi e taglio delle piante

1. È vietata la riduzione o eliminazione delle superfici boscate su tutto il territorio comunale, salvo nei casi di interventi autorizzati finalizzati a:
 - prevenire o contenere il deterioramento del popolamento arboreo;
 - garantire la sicurezza pubblica o idraulica;



- favorire il ripristino di specie autoctone o la ricomposizione del bosco naturale. Tali interventi sono soggetti a progetto tecnico-forestale redatto da un professionista abilitato e a previa autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto – U.O. Servizi Forestali o dall'Ente gestore del patrimonio boschivo.
2. I tagli boschivi devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Forestali Regionali (L.R. 52/1978), del Regolamento Forestale Regionale (D.G.R. n. 1462/2016) e delle disposizioni di buona pratica selvicolturale. È ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali e le prescrizioni tecniche vigenti, purché siano garantiti:
 - la rigenerazione naturale o artificiale del bosco;
 - il mantenimento della copertura vegetale del suolo;
 - la stabilità delle scarpate e delle sponde;
 - la conservazione degli habitat e della fauna selvatica.
 3. Il patrimonio arboreo esistente in pianura e nelle aree agricole, in particolare filari alberati, siepi, gelsi, cipressi, piante monumentali o di pregio paesaggistico, deve essere conservato, curato e valorizzato.
 4. Gli interventi di potatura, sostituzione o rinnovo devono privilegiare essenze autoctone tipiche del paesaggio rurale veronese (come cipressi olmo, frassino, acero campestre, gelso, pioppo bianco, salice, farnia, ciliegio selvatico).
L'estirpazione o l'abbattimento di alberi e filari campestri è consentita solo previa autorizzazione comunale, corredata da relazione tecnica che giustifichi la necessità dell'intervento e da progetto di compensazione ambientale con nuove piantumazioni equivalenti o migliorative, preferibilmente nello stesso ambito territoriale. La mancata richiesta di autorizzazione comporta sanzione amministrativa e obbligo di ripristino della copertura arborea.
 5. All'interno di parchi, riserve naturali, zone SIC/ZPS, aree vincolate o sottoposte a tutela paesaggistica, valgono le disposizioni specifiche dei Piani Ambientali, Piani d'Area e Piani Attuativi approvati dagli enti competenti. In tali ambiti possono essere previste limitazioni o divieti di taglio anche per aree immediatamente esterne alla perimetrazione, in funzione di fascia di rispetto ecologico o paesaggistico.
 6. Gli interventi di taglio o potatura devono sempre essere condotti con tecniche atte a tutelare la salute delle piante, la biodiversità e la bellezza naturale del paesaggio agrario, evitando danneggiamenti alla rinnovazione spontanea, al suolo e alla fauna nidificante.

Art. 40 – Salvaguardia e tutela delle essenze arboree, arbustive e degli ecosistemi naturali

1. In coerenza con i principi di tutela ambientale, paesaggistica e agronomica sanciti dal D.Lgs. 42/2004, dal D.Lgs. 34/2018 e dalla L.R. Veneto 13/2020, è fatto divieto di asportare, estirpare, danneggiare o potare in modo improprio essenze arboree e arbustive autoctone, che costituiscono patrimonio naturale e identitario del territorio comunale. Tali elementi, comprese siepi, filari, macchie alberate e alberature isolate, sono riconosciuti come componenti essenziali del paesaggio agrario e periurbano, fondamentali per la conservazione della biodiversità, la stabilità idrogeologica e la bellezza naturale del territorio.
2. È fatto obbligo di mantenere e proteggere le essenze vegetali che costituiscono habitat o rifugio di specie faunistiche tipiche del territorio (uccelli nidificanti, insetti impollinatori, piccoli mammiferi, rettili, anfibi, fauna acquatica), nonché di preservare:
 - fontanili, sorgive, rogge, canali, laghetti e ruscelli;
 - aree umide, torbiere e prati stabili;
 - boschi, siepi campestri e zone di naturalizzazione spontanea.
3. Tali ambienti costituiscono beni ambientali e paesaggistici di pubblico interesse, essenziali per l'equilibrio ecologico e la qualità ambientale del territorio.
4. Ogni intervento che comporti alterazione, distruzione o danneggiamento dei luoghi sopra citati comporta, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti (D.Lgs. 42/2004, L.R. 13/2020, L.R. 52/1978, D.Lgs. 152/2006), l'obbligo del ripristino ambientale da parte del responsabile, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Comune.
5. L'abbattimento di piante di olivo in terreni non soggetti a vincoli paesaggistici o idrogeologici è consentito previa comunicazione al Comune da parte del proprietario o del conduttore del fondo, almeno trenta giorni prima dell'intervento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. Veneto 6/2011. Qualora le piante ricadano in aree vincolate o tutelate, l'abbattimento potrà essere autorizzato solo previo parere favorevole dell'autorità competente in materia paesaggistica o idraulico-forestale.



6. Il Comune promuove la valorizzazione delle essenze autoctone e del verde agrario e periurbano attraverso piani di piantumazione, incentivi alla gestione sostenibile e iniziative di sensibilizzazione ambientale, in collaborazione con enti, associazioni e cittadini.

Art. 41 – Alberi di particolare pregio, importanza e valore paesaggistico

1. Gli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, ambientale o paesaggistico, censiti o non ancora censiti dagli enti competenti, costituiscono beni di interesse pubblico ai sensi dell'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. Veneto 13/2020. Essi rappresentano elementi fondamentali per l'identità del paesaggio agrario e urbano del Comune di Lazise e per la conservazione della biodiversità locale.
2. I proprietari o conduttori degli alberi di pregio sono tenuti a garantirne la tutela, la manutenzione e la conservazione. Essi devono provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi necessari per mantenere la stabilità e lo stato fitosanitario della pianta, avvalendosi di tecnici qualificati in arboricoltura e fitopatologia.
3. Gli interventi di potatura, consolidamento, cura o eventuale abbattimento devono essere comunicati preventivamente al Comune di Lazise, che può richiedere una valutazione tecnica specialistica o il parere dell'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante. Per gli alberi iscritti all'elenco regionale o nazionale degli "Alberi Monumentali d'Italia" si applicano le specifiche procedure di autorizzazione previste dal D.M. 23 ottobre 2014 e dalle linee guida ministeriali.
4. In caso di situazioni che comportano rischi per la pubblica incolumità, il proprietario deve informare tempestivamente il Comune e adottare le misure necessarie per la messa in sicurezza, previa verifica tecnica dello stato della pianta.
5. Il Comune promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio arboreo monumentale attraverso attività di censimento, tutela e diffusione di buone pratiche agronomiche, anche in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni scientifiche.

TITOLO VII-MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 42 – Obbligo di denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. Ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), del Regolamento (UE) 2016/429 ("Animal Health Law"), del D.Lgs. 27/2021 e della D.G.R.V. n. 1920/2021 SMI, i proprietari, detentori o custodi di animali, a qualunque titolo, hanno l'obbligo di denunciare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e al Sindaco del Comune di Lazise:
 - ogni sospetto o caso accertato di malattia infettiva o diffusa degli animali, anche se non compresa negli elenchi ufficiali, quando possa costituire pericolo per altri animali o per la salute pubblica;
 - ogni morte improvvisa di animali.
2. L'inosservanza dell'obbligo di denuncia comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 264 e seguenti del D.Lgs. 193/2006 e, nei casi più gravi, dall'articolo 500 del Codice Penale (epidemia colposa).

Art. 43 – Misure di isolamento e gestione dei focolai di malattie contagiose

1. In caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali deve provvedere al loro immediato isolamento, impedendo contatti diretti o indiretti con altri animali, persone o veicoli, e evitando la comunanza di abbeveratoi, corsi d'acqua e mangimi.
2. Gli animali sospetti o infetti devono essere mantenuti in appositi locali, recinti o aree delimitate, idonei a evitare la diffusione del contagio, e non possono essere spostati, venduti o ceduti fino all'autorizzazione dell'autorità veterinaria competente.
3. Il proprietario o conduttore deve attenersi alle prescrizioni del Servizio Veterinario dell'ULSS e del Comune, che potranno imporre misure di:
 - disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, attrezzature e mezzi;



- smaltimento delle carcasse e dei materiali contaminati secondo le modalità di legge;
 - sospensione temporanea delle attività o del pascolo.
4. In caso di sospetto focolaio, il Sindaco, su segnalazione del Servizio Veterinario, può disporre ordinanze contingibili e urgenti per la tutela della salute pubblica, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000. Le misure di isolamento restano in vigore fino alla revoca ufficiale da parte dell'autorità sanitaria competente, dopo gli accertamenti necessari.

B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA E ALL'UOMO

Art. 44 – Difesa fitosanitaria delle piante e prevenzione delle infestazioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni, del Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e delle disposizioni regionali in materia fitosanitaria, il Sindaco, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale e con gli Uffici dell'Ispettorato Agrario competente, adotta, mediante ordinanze o comunicazioni pubbliche, le misure necessarie per la prevenzione e la lotta contro parassiti, crittogame, insetti e animali nocivi alle colture agrarie, ornamentali e forestali.
2. I proprietari, conduttori o detentori di fondi agricoli hanno l'obbligo di vigilanza e segnalazione verso l'Autorità comunale e il Servizio Fitosanitario Regionale in caso di:
 - comparsa di organismi nocivi da quarantena o soggetti a controllo obbligatorio;
 - presenza di malattie, infestazioni o deperimenti anomali che possano compromettere la stabilità delle colture o diffondersi nei terreni contermini.
3. I conduttori dei fondi sono tenuti ad applicare, con tempestività e secondo le indicazioni ufficiali, i trattamenti fitosanitari o biologici prescritti, nonché le buone pratiche agronomiche atte a prevenire e contenere le infestazioni, privilegiando:
 - l'uso di prodotti fitosanitari autorizzati, impiegati nel rispetto delle dosi, modalità e tempi di carenza previsti in etichetta;
 - la lotta integrata o biologica, come previsto dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014);
 - la gestione agronomica preventiva (rotazioni colturali, distruzione dei residui infetti, corretta irrigazione e concimazione).
4. Al fine di limitare la propagazione della piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*) e di altri lepidotteri nocivi, è fatto obbligo di interrare, trinciare o distruggere meccanicamente, entro il 15 marzo di ogni anno, gli stocchi, i tutoli e i residui delle colture di mais e sorgo, conformemente al D.M. 6 dicembre 1950, alle disposizioni regionali e alle eventuali ordinanze comunali in materia. La combustione all'aperto di tali residui è consentita solo in caso di prescrizione ufficiale del Servizio Fitosanitario Regionale o con specifica ordinanza sindacale, nel rispetto delle norme ambientali (D.Lgs. 152/2006).
5. Il Comune, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale e con le associazioni agricole di categoria, può promuovere campagne di informazione e formazione per agricoltori e cittadini sulla corretta gestione delle emergenze fitosanitarie e sull'uso responsabile dei prodotti fitosanitari.

Art. 45 – Prevenzione e controllo dei vettori di arbovirus

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione delle arbovirus, intese come malattie virali trasmesse da artropodi vettori — quali zanzare (*Aedes albopictus*, *Culex pipiens*, *Anopheles* spp.), zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor* spp.), pappataci (*Phlebotomus* spp.) e altri insetti o acari ematofagi — tutti i cittadini, amministratori condominiali, enti pubblici e privati, nonché i conduttori di aree agricole o verdi, sono tenuti, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno, ad adottare comportamenti e misure preventive idonee a ridurre la proliferazione dei vettori.
2. Misure principali:
 - evitare ristagni d'acqua in contenitori di qualsiasi tipo (bidoni, sottovasi, secchi, grondaie, tombini, copertoni, teli o altri oggetti esposti alle intemperie);
 - svuotare o coprire i contenitori almeno ogni cinque giorni, mantenerli puliti o chiuderli con coperchi o reti a maglia fine;
 - trattare pozzetti e caditoie con larvicidi autorizzati ai sensi del Reg. (UE) 528/2012 ogni 15 giorni e comunque dopo ogni precipitazione, conservando documentazione dei prodotti o trattamenti effettuati;



- mantenere pulite, sfalciate e ordinate le aree verdi, giardini e scarpate, prevenendo la crescita eccessiva di erbe o arbusti che possano costituire habitat per zecche e pappataci;
 - curare la manutenzione delle aree rurali e boschive frequentate da persone o animali domestici, effettuando sfalci periodici e segnalando la presenza di vettori all'Autorità sanitaria locale.
3. Responsabili di cantieri, aziende agricole, industriali e artigianali, depositi di materiali e demolizioni devono:
- evitare ristagni d'acqua in bidoni, cassoni o materiali stoccati;
 - proteggere con teli impermeabili materiali che possono trattenere acqua;
 - effettuare svuotamenti o trattamenti larvicidi almeno quindicinali;
 - conservare documentazione dei prodotti e degli interventi.
4. **Gestione dei copertoni e dei materiali di recupero**
I gestori di attività di riparazione, rigenerazione o commercio di copertoni devono:
- conservare i copertoni al coperto o in container chiusi e svuotati dell'acqua;
 - se depositati all'aperto, coprirli con teli impermeabili ben tesi;
 - ridurre i tempi di permanenza all'aperto e programmare frequenti ritiri con le ditte di smaltimento;
 - eseguire disinfestazioni larvicidi quindicinali e non consegnare copertoni contenenti acqua.
5. **Azioni comunali e coordinamento sanitario**
Il Comune di Lazise, in collaborazione con l'Azienda ULSS competente, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSve) e il Servizio Fitosanitario Regionale, promuove:
- piani di sorveglianza entomologica e virologica sulle specie vettori;
 - campagne di disinfestazione larvicida e adulticida in aree pubbliche e a rischio;
 - informazione e formazione della popolazione sull'uso corretto dei prodotti biocidi e sulle buone pratiche di prevenzione;
 - ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, in caso di presenza di focolai o rischio sanitario.
6. In presenza di focolai di arbovirali trasmesse da vettori (West Nile Virus, Chikungunya, Dengue, Zika, Rickettsiosi, Malattia di Lyme), il Sindaco può disporre:
- interventi obbligatori di disinfestazione larvicida e adulticida in aree pubbliche e private;
 - restrizioni temporanee su eventi o attività all'aperto;
 - obblighi di collaborazione e comunicazione da parte dei privati e delle imprese agricole o turistiche.

Art. 46 – Controllo e tutela della fauna ornitica urbana e lacustre

1. Il Comune di Lazise, per la posizione geografica prospiciente il Lago di Garda e per la presenza di ambienti naturali, rurali e lacustri di pregio, promuove la tutela e la gestione equilibrata della fauna ornitica e anfibia del territorio. Specie interessate: anatre, folaghe, cigni, germani reali, svassi, aironi, rane e rospi.
2. Il Comune, tramite il Servizio Ambiente o Igiene Urbana e in collaborazione con l'Azienda ULSS, attua piani di monitoraggio e controllo delle popolazioni di volatili sinantropi urbani (colombi, storni, gabbiani, passeri), prevenendo rischi igienico-sanitari, danni al patrimonio edilizio e criticità per la salute pubblica.
3. È vietato alimentare colombi, gabbiani e altri volatili sinantropi su tutto il territorio comunale, sia pubblico sia privato.
4. I proprietari, conduttori e amministratori di immobili devono:
 - mantenere puliti e disinfestati sottotetti, cornicioni, terrazze e anfratti;
 - installare dissuasori o reti conformi alla sicurezza e tutela animale;
 - precludere l'accesso a spazi interni o interstiziali degli edifici e rimuovere igienicamente guano e materiali di nidificazione;
 - segnalare al Comune o all'ULSS eventuali situazioni di degrado o infezione.
5. La fauna, salvo comprovati rischi sanitari o di sicurezza, non deve essere disturbata o alimentata artificialmente. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione lungo le rive del lago e nei parchi pubblici.
6. In caso di emergenze sanitarie o proliferazioni anomale di fauna potenzialmente nociva o vettore di malattie, il Comune potrà adottare ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto della L. 157/1992, L.R. Veneto 59/1993 e direttive ISPRA/ARPAV.



C) IMPIEGO di PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 47 – Impiego di prodotti fitosanitari e biocidi in agricoltura e sul territorio comunale

1. L'impiego dei prodotti fitosanitari e dei biocidi (disinfettanti, disinfestanti, rodenticidi, larvicidi e simili) nel territorio comunale deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del:
 - Regolamento (UE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
 - Regolamento (UE) n. 528/2012 concernente la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi;
 - D.Lgs. 150/2012 e del Piano d'Azione Nazionale (PAN) 2023–2027;
 - indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari approvati con D.G.R. Veneto 1082/2019;
 - nonché di ogni altra normativa statale, regionale e comunale in materia di sicurezza, tutela della salute, dell'ambiente e delle acque.
2. I trattamenti con prodotti fitosanitari o biocidi devono essere eseguiti esclusivamente da operatori abilitati e formati, con attrezzature conformi e sottoposte a verifiche funzionali periodiche ai sensi del D.M. 22 gennaio 2014 e successive modifiche.
3. È vietato eseguire trattamenti con fitosanitari o biocidi:
 - in condizioni di vento o pioggia, o comunque tali da determinare dispersione verso abitazioni, scuole, parchi, corsi d'acqua e aree pubbliche;
 - a distanza inferiore a 30 metri da abitazioni o luoghi sensibili, salvo l'utilizzo di attrezzature schermate o a bassa pressione;
 - in orari di alta frequentazione pubblica, privilegiando l'esecuzione nelle prime ore del mattino o in tarda serata.
4. È vietato l'uso di prodotti fitosanitari e biocidi in prossimità di aree di rispetto di pozzi e captazioni idriche, definite dall'art. 14 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.C.R. 107/2009). All'interno del bacino del Lago di Garda, area di particolare vulnerabilità idrica e turistica, si applicano restrizioni più rigorose e l'obbligo di preventiva autorizzazione comunale per trattamenti straordinari.
5. È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e biocidi tossici per gli insetti impollinatori (pronubi) su colture in fioritura, dalla schiusura alla caduta dei petali, come previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. Veneto 23/1994 e successive. Eventuali trattamenti ammessi devono avvenire dopo lo sfalcio e nelle ore serali o notturne.
6. Gli operatori devono rispettare i tempi di carenza e registrare ogni trattamento nel registro aziendale dei trattamenti fitosanitari, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016.
7. Il rifornimento delle attrezzature irroranti deve avvenire con dispositivi che impediscano reflussi verso reti idriche o acquedotti. È vietato il collegamento diretto con condotte di acqua potabile; l'acqua potabile può essere utilizzata solo previa interposizione di serbatoi dedicati e puliti. Si raccomanda l'uso di acqua piovana raccolta in cisterne idonee.
8. È vietato il prelievo diretto di acqua da corsi naturali o artificiali, salvo che con sistemi di prelievo dotati di valvola antiriflusso e serbatoi non in pressione. In ogni caso, devono essere rispettate le norme sull'invarianza idraulica e sulla tutela degli ecosistemi acquatici.
9. L'impiego di biocidi per scopi igienico-sanitari, di derattizzazione, disinfestazione o di controllo dei vettori di malattie (zanzare, zecche, roditori, ecc.) può essere effettuato da tutti coloro che siano in possesso dell'abilitazione necessaria all'uso dei prodotti fitosanitari o biocidi, ai sensi della normativa vigente, nonché da ditte o operatori regolarmente autorizzati ai sensi delle leggi sanitarie. In ogni caso, tali attività devono essere svolte:
 - con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute e impiegati conformemente alle istruzioni d'etichetta;
 - nel rispetto delle disposizioni emanate dal Comune, dall'ULSS 9 Scaligera e dagli enti competenti in materia di salute pubblica e ambiente;
 - garantendo la protezione della fauna non bersaglio e la non contaminazione di acque, suolo e colture.

Il Comune, anche tramite convenzioni con l'ULSS 9 Scaligera, l'ARPAV e i Consorzi di Bonifica, promuove azioni di informazione, formazione e controllo per ridurre l'uso dei prodotti chimici, incentivando le pratiche di difesa integrata, agricoltura biologica e biocontrollo.

Art. 48 – Tutela delle aree destinate all'agricoltura biologica e alle produzioni integrate

1. In attuazione del Regolamento (UE) n. 2018/848 e del D.Lgs. 23/2022 in materia di produzione biologica, nonché delle misure previste dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) 2023–2027, il Comune di Lazise riconosce e tutela le aree



destinate all'agricoltura biologica e quelle condotte con metodi di produzione integrata o a basso impatto ambientale, promuovendo la coesistenza equilibrata tra le diverse forme di gestione agricola.

2. Gli operatori agricoli, durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari o biocidi, sono tenuti ad adottare ogni precauzione atta a prevenire la deriva dei trattamenti e a evitare contaminazioni accidentali di terreni o colture condotti secondo il metodo biologico.
A tal fine dovranno:
 - rispettare fasce di rispetto minime e condizioni meteorologiche idonee (assenza di vento, umidità eccessiva o pioggia imminente);
 - utilizzare attrezzature tarate e a bassa pressione, conformi alle Linee guida ISPRA e al D.M. 22 gennaio 2014;
 - adottare, ove necessario, barriere vegetali o fisiche atte a limitare la deriva dei prodotti nebulizzati.
3. È cura dei proprietari o conduttori di terreni coltivati biologicamente dare adeguata pubblicità alla destinazione del fondo, mediante apposizione di cartelli ben visibili ai margini dei campi, recanti la dicitura:
"Agricoltura biologica – Area trattata con metodi naturali"
oppure, ove opportuno,
"Suolo condotto con metodo biologico".
4. Gli operatori agricoli convenzionali sono tenuti a mantenere il rispetto reciproco dei confini e delle pratiche di coltivazione, collaborando con i conduttori di aziende biologiche limitrofe per la gestione dei trattamenti e la pianificazione delle operazioni agricole.
5. In caso di accertata contaminazione o sconfinamento di sostanze non ammesse in aree biologiche, il Comune potrà, in coordinamento con l'ULSS 9 Scaligera, l'ARPAV e gli organismi di controllo accreditati, disporre verifiche ispettive e ordinare il ripristino delle condizioni originarie, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Il Comune di Lazise promuove, anche mediante il proprio Piano di Sviluppo Rurale locale, la valorizzazione delle produzioni biologiche e la realizzazione di fasce di rispetto ecologiche lungo i corsi d'acqua, le strade bianche e le aree periurbane, quale elemento di connessione ecologica e di protezione del paesaggio agrario.

TITOLO IX APICOLTURA

Art. 49 – Valorizzazione dell'apicoltura locale e conduzione degli apiari

1. Il Comune di Lazise, sede nazionale dell'Associazione Italiana "Le Città del Miele" e promotore della manifestazione "I Giorni del Miele", riconosce l'apicoltura come attività di rilevante valore ambientale, agronomico, culturale e paesaggistico, componente essenziale dell'identità del territorio e della tutela della biodiversità.
2. In coerenza con gli scopi dell'Associazione "Le Città del Miele", il Comune promuove:
 - la valorizzazione del miele e dei prodotti dell'alveare come espressione della qualità ambientale e territoriale;
 - la diffusione di conoscenze sull'importanza degli impollinatori per l'agricoltura e gli ecosistemi;
 - la piantumazione di specie mellifere e nettariifere nelle aree pubbliche e rurali, anche nell'ambito di progetti di riforestazione o riqualificazione del paesaggio;
 - la promozione dell'apicoltura urbana e periurbana sostenibile, anche a fini educativi o sociali.
3. Gli apiari devono essere collocati e condotti nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di sanità delle api, sicurezza e gestione apistica. Le distanze minime sono fissate in 5 metri dalle strade di pubblico transito e 1 metro dai confini di proprietà, salvo la presenza di barriere vegetali o manufatti continui alti almeno 2 metri.
4. Gli apicoltori sono tenuti a comunicare l'ubicazione e la consistenza dei propri apiari al Servizio Veterinario dell'ULSS 9 Scaligera e al Comune di Lazise, ai fini del censimento e del controllo sanitario delle colonie.
5. L'attività di apicoltura deve altresì rispettare le leggi speciali in materia di tutela della fauna e dell'ambiente.

Art. 50 – Tutela sanitaria e ambientale delle api e delle aree nettariifere

1. Il Comune di Lazise, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'ULSS 9 Scaligera, il Servizio Fitosanitario Regionale del Veneto e le associazioni apistiche locali, promuove la tutela sanitaria e ambientale delle api e la protezione degli habitat nettariiferi e impollinatori.



2. È fatto divieto di eseguire trattamenti fitosanitari o diserbanti chimici durante la fioritura o in presenza di vegetazione spontanea mellifera, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e previa adozione di misure di sicurezza atte a evitare la contaminazione degli alveari. Prima di eventuali trattamenti fitosanitari in presenza di fiori sulla vegetazione spontanea si dovrà provvedere allo sfalcio della stessa.
3. Gli operatori agricoli devono adottare tecniche di difesa integrata o biologica, utilizzando prodotti a basso impatto ecotossicologico e garantendo la comunicazione preventiva agli apicoltori in caso di trattamenti potenzialmente dannosi entro 300 metri dagli apiari.
4. Il Comune promuove la tutela delle aree nettariifere mediante:
 - la gestione ecologica di fossi, siepi e bordi stradali, evitando sfalci durante la fioritura;
 - la creazione di prati stabili e maggese fioriti;
 - l'inserimento di fasce mellifere nei progetti di mitigazione ambientale e agronomica.
5. I casi di morie, contaminazioni o patologie diffuse devono essere immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell'ULSS 9 Scaligera e al Servizio Fitosanitario Regionale, che ne dispongono la verifica tecnica e le eventuali misure di emergenza.
6. Il controllo dell'applicazione del presente Titolo è affidato:
 - al Servizio Veterinario dell'ULSS 9 Scaligera per gli aspetti sanitari;
 - al Servizio Fitosanitario Regionale per le tematiche relative ai trattamenti e alla sicurezza ambientale;

TITOLO X ULTERIORI PRESCRIZIONI

Art. 51 – Raccolta di funghi e tartufi

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei tartufi nel territorio comunale di Lazise è disciplinata dalle normative statali e regionali vigenti, in particolare:
 - Legge Regionale Veneto 23 agosto 1996, n. 23 – Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
 - Legge Regionale Veneto 28 giugno 1988, n. 30 – Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati;
 - nonché dalle eventuali successive modifiche e dai regolamenti attuativi regionali.
2. La raccolta è consentita nei limiti, nei periodi e con le modalità stabilite dalle suddette norme regionali e dalle eventuali disposizioni emanate dagli enti competenti. È vietato l'uso di strumenti o mezzi che danneggino il suolo o la vegetazione spontanea.
3. La vigilanza e il controllo sul rispetto della normativa sono demandati alle guardie venatorie e forestali, alla Polizia Provinciale e agli altri soggetti competenti ai sensi di legge.

Art. 52 – Caccia e pesca

1. L'esercizio delle attività di caccia e pesca nel territorio comunale di Lazise è disciplinato dalle normative statali e regionali vigenti, in particolare:
 - Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
 - Legge Regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio;
 - Regolamento Regionale Veneto 23 settembre 2002, n. 3 – Disciplina dell'attività di pesca e acquacoltura nelle acque interne;
 - nonché dalle eventuali modifiche e integrazioni successive e dalle ordinanze regionali o provinciali in materia.
2. È vietato esercitare l'attività venatoria o la pesca senza essere in possesso delle licenze, autorizzazioni e tesserini prescritti dalla normativa vigente, nonché in aree, periodi o orari non consentiti.
3. Durante l'attività venatoria e di pesca, i soggetti autorizzati devono comportarsi in modo da non arrecare danno o disturbo alla proprietà privata, alle coltivazioni, agli animali domestici o da allevamento e alla fauna non oggetto di prelievo.



4. I cacciatori sono tenuti a raccogliere e smaltire correttamente i bossoli, le cartucce e i materiali di risulta, nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza. È altresì vietato abbandonare qualsiasi rifiuto o residuo riconducibile all'attività venatoria o di pesca (confezioni, barattoli, lenze, esche, ami, galleggianti, ecc.) sulle sponde, nei corsi d'acqua, nei campi o lungo i percorsi di accesso.
5. Nel territorio lacustre e peri-lacustre di Lazise, affacciato sul Lago di Garda, le attività di pesca devono essere esercitate nel pieno rispetto dei piani di tutela ambientale e faunistica vigenti.
In particolare, è fatto divieto di:
 - a) pescare o cacciare in prossimità delle zone di nidificazione, riproduzione o sosta degli uccelli acquatici (anatre, folaghe, cigni, svassi, ecc.);
 - b) alterare o danneggiare la vegetazione ripariale o le zone umide costiere che costituiscono habitat di interesse ecologico;
 - c) utilizzare imbarcazioni, mezzi o dispositivi di pesca non conformi alla normativa provinciale e regionale sul Lago di Garda.
6. La vigilanza e il controllo sul rispetto della normativa sono demandati alle guardie venatorie e forestali, alla Polizia Provinciale e agli altri soggetti competenti ai sensi di legge.

Art. 53 – Impiego di esche avvelenate e sostanze tossiche

1. L'impiego di esche avvelenate, biocidi o sostanze tossiche per la lotta contro roditori, insetti o altri organismi nocivi è consentito solo se effettuato nel rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta, con prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero,
2. Salute e conformi al Regolamento (UE) n. 528/2012 e al D.Lgs. 75/2022.
3. Gli interventi di derattizzazione, disinfestazione e difesa fitosanitaria possono essere eseguiti:
 - da soggetti abilitati all'impiego professionale di prodotti fitosanitari o biocidi;
 - da privati cittadini esclusivamente con prodotti destinati all'uso domestico o civile, seguendo scrupolosamente le modalità e le precauzioni indicate dal produttore.
4. Tutti i trattamenti devono avvenire con sistemi protetti (contenitori, trappole o erogatori) tali da evitare l'accesso accidentale a persone, animali domestici e fauna selvatica.
5. È fatto obbligo agli utilizzatori di collocare, lungo i confini delle aree trattate e per tutta la durata dell'efficacia del prodotto, cartelli di avviso con la dicitura:
"ATTENZIONE – AREA TRATTATA CON PRODOTTI TOSSICI / ESCHE PERICOLOSE", riportando la data del trattamento e il tipo di prodotto utilizzato.
6. In caso di rinvenimento di esche sospette o carcasse di animali presumibilmente avvelenati, chiunque ne venga a conoscenza deve informare immediatamente il Comune, l'ULSS 9 Scaligera – Servizio Veterinario, o le forze di polizia competenti, evitando di toccare o spostare i materiali.
7. Il Comune di Lazise, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Servizio Veterinario ULSS 9 e il Servizio Fitosanitario Regionale, promuove attività di informazione e prevenzione sull'uso corretto dei prodotti biocidi e sulla segnalazione di esche avvelenate nell'ambito del Piano Regionale Antiveleni.

Art. 54 – Norme relative ai comuni pericoli

1. Al fine di tutelare la sicurezza pubblica, la salubrità e il decoro del territorio comunale, è vietato:
 - a) esercitare attività pericolose per natura o per i mezzi impiegati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, senza le prescritte autorizzazioni;
 - b) esporre o abbandonare oggetti, materiali o sostanze che possano arrecare danno o pericolo ai passanti o agli animali, ovvero compromettere la sicurezza stradale e la pubblica incolumità
 - c) danneggiare, contaminare o imbrattare in qualsiasi modo le sorgenti, i corsi d'acqua, le condutture, le fontane, i pozzi e gli abbeveratoi pubblici;
 - d) utilizzare le fontane o gli abbeveratoi pubblici per lavare indumenti, veicoli, animali o attrezzi di qualsiasi tipo
 - e) convogliare o versare nei fossi, nei corsi d'acqua pubblici o privati o nelle scoline materiali putridi, liquami, residui di lavorazione, sostanze tossiche o rifiuti di qualsiasi genere, nonché sostanze atte a ostruire il deflusso delle acque;
 - f) modificare o deviare il corso di acque pubbliche o private mediante opere, anche provvisorie, senza specifica autorizzazione dell'autorità competente (Comune, Genio Civile, Consorzio di Bonifica o altri enti preposti);



- g) occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico o le pertinenze stradali per attività o depositi privati senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune;
- h) abbandonare o accumulare materiali di rifiuto (rottami, residui di demolizioni, detriti, macerie, ed immondizie) in aree pubbliche, private visibili da luogo pubblico o anche in aree ad uso agricolo, I trasgressori, oltre a essere soggetti alle sanzioni di legge, sono obbligati a rimuovere i materiali abusivamente depositati entro il termine stabilito dal provvedimento comunale o dall'ordinanza sindacale, con eventuale intervento sostitutivo d'ufficio e rivalsa delle spese;
- i) imbrattare edifici, beni pubblici, storici o monumentali, segnali stradali, muri, opere d'arte e arredi urbani mediante scritte, disegni o murales, fatte salve le autorizzazioni artistiche rilasciate dal Comune o dagli enti competenti.
2. Dai cortili, aie e fondi annessi alle case rurali o agli edifici agricoli deve essere assicurato, a cura dei possessori o conduttori, il costante deflusso delle acque meteoriche, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acque e di invarianza idraulica (D.Lgs. 152/2006, Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto).
3. È fatto obbligo ai proprietari e gestori di fondi o immobili di adottare ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo per le persone, gli animali e l'ambiente derivanti da incuria, dissesti o abbandono di strutture, manufatti o attrezzature.

Art. 55 – Norme per la sicurezza di vasche, pozzi e cisterne

1. Tutte le vasche, cisterne, pozzi, serbatoi, fosse di raccolta o simili, siano essi pieni o vuoti, destinati ad uso irriguo, domestico, industriale o zootecnico, devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza tali da prevenire incidenti e cadute accidentali di persone o animali.
2. Tali manufatti devono essere dotati di:
- coperture, chiusini o botole resistenti, fissati saldamente e idonei a impedire l'accesso non autorizzato;
 - recinzioni o parapetti perimetrali di altezza non inferiore a m 1,20 nei casi in cui le opere siano in area accessibile o non presidiata;
 - cartelli di segnalazione di pericolo ben visibili e conformi alle norme UNI, riportanti l'indicazione "PERICOLO DI CADUTA – POZZO / CISTERNA / VASCA".
3. I proprietari, conduttori o gestori dei manufatti sono responsabili della loro manutenzione e custodia, nonché del ripristino tempestivo di eventuali danneggiamenti che possano compromettere la sicurezza.
4. In caso di opere dismesse o inutilizzate, il proprietario o il detentore è tenuto a sigillarle o a renderle definitivamente inaccessibili, nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti e previo parere del Comune o dell'Ente competente in materia idraulica o sanitaria.
5. Qualora vengano accertate situazioni di pericolo imminente o potenziale, il Comune potrà disporre con ordinanza gli interventi necessari alla messa in sicurezza, anche mediante esecuzione d'ufficio e successiva rivalsa delle spese nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 56 – Idranti e dispositivi antincendio

1. È fatto divieto assoluto a chiunque di manomettere, danneggiare, aprire o utilizzare gli idranti stradali o altri dispositivi antincendio per usi privati o non autorizzati. Tali condotte costituiscono violazione delle norme di sicurezza pubblica e comportano responsabilità amministrativa e, nei casi più gravi, penale.
2. Gli idranti e le reti antincendio installati nel territorio comunale devono essere mantenuti in perfetta efficienza, conformemente alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, alla norma UNI 10779:2021, che disciplina la progettazione, l'installazione e la gestione delle reti di idranti.
3. Le strutture pubbliche e private, i depositi agricoli o industriali, gli impianti zootecnici, nonché gli edifici soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco, devono essere dotati di sistemi antincendio fissi o mobili, in relazione al livello di rischio dell'attività, e garantire:
- l'accessibilità e la visibilità dei dispositivi di erogazione;
 - la manutenzione periodica obbligatoria ai sensi della UNI EN 671-3;
 - la registrazione degli interventi di controllo e verifica nei registri aziendali o condominiali.



4. In caso di danneggiamento o perdita di funzionalità degli idranti, i proprietari o gestori delle aree interessate devono dare immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale o alla società di gestione della rete idrica per il tempestivo ripristino dell'efficienza dell'impianto.
5. L'utilizzo degli idranti è consentito solo per interventi di emergenza, esercitazioni antincendio o manutenzioni programmate, previa autorizzazione dell'Ente gestore o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

TITOLO XI – SANZIONI

Art. 57 – Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da norme speciali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto stabilito all'articolo 59.
2. Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione e la definizione delle violazioni si osservano, in quanto applicabili:
 - le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 SMI (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);
 - nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/1981, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, oltre alle spese di procedimento, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione.
4. La Giunta Comunale, entro i limiti edittali minimo e massimo previsti, può stabilire con propria deliberazione l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, nonché procedere all'aggiornamento periodico dei valori minimi e massimi delle sanzioni, in relazione all'evoluzione normativa o a mutate esigenze di tutela del territorio.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento affluiscono al bilancio comunale e sono destinati a finanziare:
 - le attività di vigilanza e controllo sul territorio rurale;
 - gli interventi di tutela ambientale, agronomica e paesaggistica;
 - le campagne di sensibilizzazione e formazione in materia di sicurezza e sostenibilità rurale.

Art. 58 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, il soggetto responsabile della violazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi o dei manufatti danneggiati, ovvero ad eliminare le cause che hanno determinato la violazione o il danno.
2. La rimessa in pristino o l'eliminazione delle cause di pregiudizio è disposta mediante ordinanza del Sindaco o del Responsabile del Servizio/Settore competente, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di esecuzione.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio, anche avvalendosi di ditte o soggetti specializzati, con spese interamente a carico dell'inadempiente. Le somme sostenute saranno recuperate secondo le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
4. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicazione all'Autorità Giudiziaria nei casi in cui l'inosservanza delle prescrizioni o l'omessa esecuzione dei lavori di ripristino comportino pregiudizio per la pubblica incolumità o abbiano carattere d'urgenza, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.
5. L'esecuzione d'ufficio non esclude l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative o penali, né pregiudica l'eventuale azione di rivalsa da parte del Comune per i danni arrecati al patrimonio pubblico o ambientale.

Art. 59 – Importi delle violazioni



1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia diversamente sanzionato da specifiche norme di legge, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria secondo le seguenti fasce edittali di riferimento:
 - Fascia edittale n. 1: da € 25,00 a € 150,00 (per infrazioni di lieve entità o irregolarità formali).
 - Fascia edittale n. 2: da € 50,00 a € 300,00 (per violazioni di media gravità o reiterazioni di infrazioni lievi).
 - Fascia edittale n. 3: da € 83,00 a € 500,00 (per violazioni gravi o che comportano pregiudizio alla sicurezza, all'igiene pubblica, all'ambiente o al decoro).
2. L'esatta individuazione della fascia edittale applicabile a ciascuna violazione è demandata al Regolamento comunale di attuazione o, in assenza, alla valutazione motivata dell'organo accertatore, sulla base della natura, dell'entità e delle conseguenze della violazione (vedi tabella).
3. La Giunta Comunale potrà, con propria deliberazione, aggiornare periodicamente gli importi minimi e massimi delle sanzioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 – Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale, regionale e provinciale vigente, nonché nei regolamenti comunali correlati, ed eventuali successive modifiche in particolare:
 - il Codice Civile e il Codice Penale, per quanto di competenza;
 - il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale");
 - il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (Codice della Strada);
 - il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
 - la L.R. Veneto 23/1994 e successive modificazioni (Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura);
 - la L.R. Veneto 6/2011 (Tutela e valorizzazione dell'olivicoltura veneta);
 - la L.R. Veneto 52/1978 (Tutela dei boschi e ricostituzione del patrimonio forestale);
 - la L.R. Veneto 40/1984 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei);
 - la L.R. Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio);
 - la L.R. Veneto 19 agosto 1996, n. 23 (Norme per la protezione della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne);
 - la L.R. Veneto 12 dicembre 2003, n. 40 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente);
 - il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009;
 - il Regolamento Comunale per la tutela degli animali vigente;
 - il Regolamento Comunale del Verde Urbano e gli altri regolamenti comunali vigenti e futuri in materia ambientale, edilizia, paesaggistica e rurale.
2. Restano inoltre valide le disposizioni contenute nei piani e negli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale approvati dagli Enti competenti, ai quali il presente Regolamento si conforma.
3. In caso di contrasto o sovrapposizione normativa, prevalgono le disposizioni di rango superiore, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza del territorio.

Art. 61 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Lazise entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).



2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni, ordinanze, regolamenti o consuetudini locali che disciplinano le stesse materie o che risultino in contrasto, anche parziale, con le norme qui contenute.
3. Qualora successivamente all'approvazione del presente Regolamento entrino in vigore norme statali o regionali che risultino in contrasto con una o più disposizioni dello stesso, tali disposizioni si intendono automaticamente abrogate e sostituite dalle norme di rango superiore, senza necessità di specifico atto di modifica.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento e rinvio:
 - alle norme del Codice Civile;
 - alle disposizioni vigenti in materia ambientale, rurale, sanitaria e di sicurezza pubblica;
 - ai regolamenti comunali complementari e agli atti di pianificazione territoriale e ambientale adottati dal Comune di Lazise e dagli Enti sovraordinati competenti.

Art. 62 – Diffusione

1. L'Amministrazione Comunale promuove la massima divulgazione e conoscenza del presente *Regolamento di Polizia Rurale* mediante gli strumenti di comunicazione istituzionali a disposizione, compreso il sito web comunale, l'Albo Pretorio on-line e altri canali informativi idonei.
2. È obiettivo dell'Amministrazione favorire la consapevolezza e la partecipazione attiva della cittadinanza, degli imprenditori agricoli, delle associazioni di categoria sono disponibili per la consultazione presso gli uffici comunali degli altri soggetti interessati, anche attraverso iniziative di informazione, educazione ambientale e collaborazione con gli enti di settore.
3. Copie del presente Regolamento sono depositate presso gli uffici competenti e pubblicate integralmente sul sito istituzionale del Comune di Lazise, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.